



COMITATO URBANISTICO REGIONALE

ASSESSORATO MONTAGNA, PARCHI E FORESTAZIONE, AREE INTERNE, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE PARI OPPORTUNITA'

DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Comitato Urbanistico Regionale (CUR)  
Regione Emilia-Romagna  
L.R. n. 24/2017**

**OGGETTO:** Il Piano Territoriale Metropolitan adottato ai sensi dell'art.46 della L.R. 24/17 con delibera del Consiglio metropolitano n. 42 del 23/12/2020

**Parere motivato ai sensi dell'art. 46 della L.R. n. 24/2017**

**IL COMITATO URBANISTICO REGIONALE (CUR) DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

composto da:

- Assessora con delega Assessorato Montagna, parchi e forestazione, Aree interne, Programmazione territoriale, Pari opportunità, Barbara Lori, che presiede il comitato in qualità di rappresentante unico Regione Emilia-Romagna, a ciò nominata con DGR n. 1875 del 12 novembre 2018;
- il Consigliere con delega alla Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità della Città metropolitana di Bologna, Marco Monesi, quale rappresentante unico della Città Metropolitana di Bologna, a ciò nominato con atto del Sindaco metropolitano PG n. 52477 del 26.09.2018;

si è riunito in data 9 marzo 2021, in modalità di video-conferenza, per esprimere il parere previsto dall'art. 46 comma 2 della L.R. n. 24/2017 sul Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna.

Vista la L.R. n. 24/2017 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" e in particolare:

- il Capo II "Pianificazione territoriale" di cui l'art.41 "Piano territoriale metropolitano (PTM)" prevede che la Città Metropolitana di Bologna predisponga il PTM, con riferimento a tutto il proprio territorio e in coerenza con gli indirizzi del Piano Strategico metropolitano, le scelte strategiche e strutturali di assetto del territorio funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico nonché alla valorizzazione ambientale;
- l'art.76 comma 1 prevede che, la CM di Bologna avvii il processo di adeguamento dei propri strumenti di pianificazione territoriale alle previsioni della legge entro 4 anni dalla data di entrata in vigore della stessa;
- il Capo III "Semplificazione del procedimento di approvazione dei piani" di cui l'art.46 "Fase di approvazione del piano" prevede al comma 2 che il piano adottato, assieme alle osservazioni, proposte e contributi presentati nel corso delle fasi di consultazione preliminare e di formazione del piano e alla dichiarazione di sintesi, sia trasmesso al Comitato Urbanistico (CU) competente, di cui all'articolo 47, il quale, entro il termine perentorio di centoventi giorni dal ricevimento, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata ed esprime il proprio parere motivato sul piano;

Vista la DGR n.954 del 25/06/2018 "Composizione e modalità di funzionamento dei Comitati urbanistici e istituzione del Tavolo di monitoraggio dell'attuazione della legge, ai sensi degli artt. 47 e 77 della L.R. n.24/2017";

Preso atto che La Città metropolitana di Bologna ha adottato, ai sensi dell'art. 46 comma 1 della L.R. n. 24/2017, la proposta di Piano Territoriale Metropolitan (PTM), delibera del consiglio metropolitano n. 42 del 23/12/2020, e ha provveduto a trasmettere il PTM con lettera pervenuta agli atti prot. 0849077 del 24 dicembre 2020 unitamente alle osservazioni e alla dichiarazione di sintesi come previsto dalla vigente disciplina regionale;

Dato atto che con Atto del Sindaco metropolitano n.203 del 10/10/2018, è stato costituito l'Ufficio di piano che coincide con il personale assegnato all' Area Pianificazione territoriale integrato all'occorrenza con esperti esterni che assicurano il proprio apporto collaborativo, mediante collaborazioni intersettoriali, incarichi professionali, avvalimento.

Visto che

- la Città metropolitana di Bologna ha inteso procedere con la consultazione preliminare ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 24/2017 e, con delibera del Consiglio Metropolitan n. 3 del 12 febbraio 2020, è stato approvato il Documento degli obiettivi strategici per il Piano Territoriale Metropolitan;
- con Determina del Dirigente dell'Area Pianificazione territoriale, n.143/2020, PG 9249 del 14/02/2020, è stata inoltre approvata l'ulteriore documentazione tecnica a corredo del Documento di Obiettivi strategici per il PTM di Bologna, costituita dai documenti preliminare del Quadro Conoscitivo Diagnostico e della VALSAT;
- con nota assunta agli atti con PG/2020/0270777 del 06/04/2020 la Città Metropolitan ha chiuso la fase di consultazione comunicando altresì che l'Ufficio di Piano si rendeva disponibile a procedere con incontri ristretti, volti a rispondere alle esigenze – già segnalate ovvero da segnalare – di ulteriori confronti per approfondire temi più puntuali;
- la Regione con PG 2020/0385039 del 25 maggio 2020, a conclusione della fase di Consultazione Preliminare, ha fornito un contributo complessivo rispetto ai documenti trasmessi e con riguardo agli elaborati denominati "Obiettivi del PTM", al Quadro conoscitivo diagnostico definito il "Contesto" e al documento di Valsat chiamato "Sostenibilità";
- il 15 luglio 2020 il Sindaco della Città Metropolitan di Bologna con atto n 133 IP 2114/2020, e protocollato con PG/2020/0035903, ha assunto la proposta di PTM;
- il PTM è stato depositato presso la sede della Città metropolitana di Bologna dal 19 agosto 2020 al 17 ottobre 2020, e si è provveduto a darne notizia mediante pubblicazione sul BURERT e sul sito della Città metropolitana di Bologna;
- con delibera del consiglio metropolitano n. 42 del 23/12/2020 è stato adottato il PTM avvalendosi della procedura di cui all'art. 46, comma 1 della L.R. n. 24/2017;
- il responsabile della Struttura Tecnica Operativa del CUR, istituita a supporto del CUR ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 24/2017, ha provveduto a convocare per il 21 gennaio 2021 la prima seduta della STO, con lettera agli atti in data 14 gennaio 2021 con prot. 0027670.U, al fine esprimere un contributo sulla possibile richiesta di integrazione documentale alla CM di Bologna ai sensi dell'art.46 comma 2 della legge e per avviare l'attività istruttoria preliminare prevista dalla stessa normativa regionale;
- con nota agli atti Prot. 0068538 del 27 gennaio 2021 l'Assessore con delega alla Programmazione Territoriale e urbanistica ha convocato la seduta del CUR per il 9 febbraio 2021 per dare avvio all'esame della proposta di piano;
- il Responsabile della STO, con nota interna, ha provveduto a convocare il Gruppo di Lavoro interdirezionale della Regione il 29 gennaio 2021 al fine di acquisire e coordinare le valutazioni di merito per l'espressione del Rappresentante Unico Regionale in CUR;
- con nota agli atti prot. 0087861U del 2 febbraio 2021, il Responsabile della STO ha provveduto ad inviare il verbale della prima seduta, nel quale è dato atto che non sono state avanzate richieste integrative ma che si è altresì espressa la necessità di discutere in merito alle Sfide 1 e 2 delle Regole

del PTM e che pertanto, con la medesima comunicazione, si procedeva alla convocazione di una seconda seduta della STO per il giorno 11/02/2021 ponendo come Odg la discussione sulle sfide 1 e 2 delle Regole;

- con nota agli atti prot. 0133152.U del 16 febbraio 2021, il Responsabile della STO ha provveduto ad inviare il verbale dell'esito della seconda seduta di STO, provvedendo a dare comunicazione della terza seduta di STO per il 24 febbraio 2021 indicando come argomenti da trattare ed esaminare le sfide 3, 4 e 5 delle Regole del PTM;
- con lettera agli atti prot. 0124006.U del 12 febbraio 2021 il Responsabile della Struttura Tecnica Operativa regionale, ai sensi del comma 3 dell'art. 46 della L.R. n. 24/2017, ha invitato gli Enti ad esprimere un contributo valutativo per il PTM della Città metropolitana ovvero a confermare quanto già espresso nelle precedenti fasi del procedimento;
- con nota prot. 15/03/2021.0222318 è stato assunto agli atti il verbale dell'esito della terza seduta di STO del 24 febbraio 2021;
- con nota agli atti Prot. 0140499U del 18 febbraio 2021 l'Assessore con delega alla Programmazione Territoriale e urbanistica ha convocato la seduta del CUR per il 9 marzo 2021, al fine di proseguire il confronto e giungere ad esprimere le valutazioni di competenza per poter addivenire all'espressione del parere motivato del CUR; alla convocazione è stato allegato il verbale con gli esiti della discussione avviata nella prima seduta del CUR.

Dato atto che la documentazione trasmessa per l'espressione del parere motivato del CUR è costituita dai seguenti elaborati:

1) Strategie

2) Norme e relativi Allegati

2.1) Allegato 1 - Piano di Tutela delle Acque di Regione Emilia-Romagna, approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005, così come modificato e integrato attraverso la variante al PTCP approvata con delibera del Consiglio

2.2) Allegato 2 - Linee guida "Pianificazione per ecosistemi"

3) Cartografia:

3.1) Tavola 1 - Carta della struttura (2 fogli scala 1:50.000) - NORD e SUD

3.2) Tavola 2 - Carta degli ecosistemi (7 fogli scala 1:25.000)

3.3) Tavola 3 - Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti (7 fogli scala 1: 25.000)

3.4) Tavola 4 - Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali (1 foglio scala 1:65.000, 7 fogli scala 1:25.000)

3.5) Tavola 5 - Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo (2 tavole scala 1:50.000) - NORD e SUD

4) Quadro conoscitivo diagnostico e approfondimenti conoscitivi allegati

4.1) Allegato 1 - Territorio rurale

4.2) Allegato 2 - Ecosistemi naturali

4.3) Allegato 3 - Rischio sismico

4.4) Allegato 4 - Consumo di suolo

4.5) Allegato 5 - Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

4.6) Allegato 6 - La domanda e l'offerta di alloggio sociale

4.7) Allegato 7 - Il mercato del lavoro

4.8) Allegato 8 - Il sistema produttivo e le filiere

4.9) Allegato 9 - Il sistema commerciale

4.10) Allegato 10 - Il sistema turistico

- 4.11) Allegato 11 - Ruolo dei centri, giudizio di accessibilità e analisi prestazionale dei servizi
- 4.12) Allegato 12 - Gli ambiti produttivi
- 4.13) Allegato 13 - I poli funzionali e le eccellenze
- 4.14) Allegato 14 - Sistema storico, naturale e paesaggistico
- 5) Documento di ValSAT e relativi allegati
  - 5.1) Allegato 1 - Sintesi non tecnica
  - 5.2) Dichiarazione di Sintesi - Prima elaborazione
  - 5.3) Allegato 2 - Obiettivi ambientali di riferimento
  - 5.4) Allegato 3 - Inquadramento dei Siti della Rete Natura 2000

#### ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TRASMESSA

Contributi: provincia di Pistoia; Servizio Reno e Po di Volano; ARPAE; Consorzio Bonifica Burana; Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Osservazioni

Proposta di Decisione - Controdeduzioni

Visti i pareri e i riscontri degli enti componenti del CUR con voto consultivo che hanno evidenziato osservazioni, richiedendo precisazioni e integrazioni su richiesta del Comitato e prima della seduta conclusiva:

- Consorzio Bonifica Romagna Occidentale (Prot. 02.02.2021. 0149055.E)
- RFI (Prot. 02.02.2021.0087854.E)
- SNAM (Prot. 15.02.2021.01302008.E)
- SRM Reti e Mobilità (26.02.2021.0168063.E)
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (Prot. 25.01.2021.0164725.E)
- Consorzio della Bonifica Renana (Prot. 01.03.2021.0175341.E)
- Arpa APAM (Prot. 01.03.2021.0171678.E)
- Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (Prot. 26.02.2021.0169840.E)

VISTO il parere motivato relativo alla valutazione ambientale reso con Determina n. 4002 del 08/03/2021 del Dirigente del Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale (VIPSA) della Regione Emilia-Romagna, positivo con raccomandazioni, comprensivo del parere di ARPAE di cui al comma 4 dell'art. 19 della L.R. n. 24/2017, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti gli esiti della discussione avvenuta nelle sedute della Struttura Tecnica Operativa (STO) e del Comitato Urbanistico Regionale (CUR) come da relativi verbali.

Dato atto che dall'esame degli atti, il processo intrapreso dalla Città Metropolitana di Bologna, per la definizione e l'adozione del PTM, appare adeguatamente sviluppato, nei dovuti passaggi istituzionali, consultivi e partecipativi, in coerenza alla disciplina di cui alla legge urbanistica regionale e in particolare degli artt. da 43 a 46 della L.R. n. 24/2017.

Dato atto, inoltre, che il PTM risulta completo degli atti tecnici e amministrativi che lo costituiscono e pertanto, in applicazione della L.R. n. 24/2017 e delle Norme per il funzionamento del CU (DGR 954/2018) si può procedere alla valutazione e all'espressione del parere motivato di cui all'art.46, comma 2 della L.R. n. 24/2017.

Atteso che il parere di cui all'art. 46, comma 2 della L.R. n. 24/2017 attiene in particolare:

- a) al rispetto dei limiti massimi di consumo di suolo, stabiliti ai sensi dell'articolo 6, e all'osservanza della disciplina delle nuove urbanizzazioni di cui all'articolo 35;
- b) alla conformità del piano alla normativa vigente e alla coerenza dello stesso alle previsioni di competenza degli altri strumenti di pianificazione;
- c) alla sostenibilità ambientale e territoriale del piano.

Richiamato il verbale della seduta conclusiva del CUR nel quale si definiscono condizioni in ordine ai profili sopra elencati, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Esprime,

**PARERE MOTIVATO FAVOREVOLE**  
**ai sensi dell'art.46 della L.R. n. 24/2017**

per l'approvazione del Piano Territoriale Metropolitano adottato ai sensi dell'art.46 della L.R. n. 24/2017 con delibera del Consiglio metropolitano n. 42 del 23/12/2020, assumendo le seguenti valutazioni conclusive:

1. Relativamente alle considerazioni di ordine generale su "Strategia e valutazione", si condivide che gli aspetti evidenziati possano essere oggetto di valutazione e approfondimento nelle fasi di prima applicazione e attuazione del PTM.  
Relativamente agli strumenti attuativi proposti dal PTM, ossia gli accordi territoriali e i programmi metropolitani di rigenerazione, si condivide la necessità di esplicitare maggiormente il legame con le valutazioni e le strategie complessive del PTM stesso.  
La Città metropolitana si impegna, inoltre ad approfondire ulteriormente con Regione Emilia-Romagna e i Comuni facenti parte del territorio metropolitano, successivamente all'approvazione del PTM, l'articolazione e le dinamiche dei servizi ecosistemici e del metabolismo territoriale, anche nella prospettiva di promuovere tutte le più opportune sperimentazioni del caso. Pertanto, quanto richiesto al punto 2 del parere motivato relativo alla valutazione ambientale allegato va inteso da realizzarsi una volta approvato il PTM e stabilite le condizioni insieme alla Regione Emilia-Romagna per procedere all'approfondimento richiesto. In particolare, ferma restando l'attuale lettura del territorio metropolitano per ecosistemi, intesi come unità funzionali di base per la produzione dei servizi ecosistemici stessi, saranno a tal fine individuate modalità condivise per integrare, successivamente alla relativa approvazione, il PTM (o il corrispondente QCD) con i riferimenti ai servizi ecosistemici dei suoli e alla Mappatura e Valutazione dei Servizi Ecosistemici (MAES).
2. Con riferimento a quanto evidenziato in merito al "Principio di competenza art. 24 LR 24/2017: Sfida 1 - Tutelare il suolo e Sfida 2 - Garantire sicurezza", si condivide che, per meglio delineare le relazioni e competenze con gli strumenti della pianificazione sovraordinata, statale e/o regionale, in fase di approvazione, la Città metropolitana di Bologna apporterà le necessarie revisioni agli elaborati e ai documenti del PTM così come adottato segnalate dalla regione nel verbale allegato quale parte integrante al presente, tenendo conto che tali revisioni non integrano in alcun modo gli estremi di una modifica sostanziale al medesimo piano, e in particolare quanto di seguito:
  - 2.1. revisionare gli articoli da 1.6 a 1.12 della Sfida 1 delle norme del PTM nei termini che seguono:
    - 2.1.1. evidenziazione ulteriore che il PTM si conforma integralmente alle previsioni degli strumenti della pianificazione statale e regionale vigenti;
    - 2.1.2. modificazione dell'art. 1.4, comma 3, lett. a), della Parte generale delle norme del PTM, specificando le componenti normative e cartografiche del PTCP che, avendo assunto natura

ed effetti di pianificazione sovraordinata, non saranno abrogate con l'approvazione del PTM, secondo un elenco condiviso con Regione Emilia-Romagna;

- 2.2. riproduzione integrale, in apposito allegato alle norme del PTM quale parte integrante e sostanziale, di tutte le previsioni normative e cartografiche del PTCP vigente attraverso le quali si è data attuazione ai contenuti della pianificazione regionale, con particolare riferimento al PTPR e al PTA, e che, come tali, hanno direttamente assunto natura ed effetti della medesima pianificazione sovraordinata. In particolare, la componente paesaggistica del PTCP è riconosciuta nei disposti normativi e nei riferimenti cartografici riportati in allegato al verbale della seduta conclusiva del CUR del 09/03/2021.
  - 2.2.1. eliminazione dagli articoli da 1.6 a 1.12 della Sfida 1 delle norme del PTM, di tutti i riferimenti che riproducono e/o rischiano comunque di ingenerare incertezze in ordine alla piena e diretta applicazione, per quanto di competenza, delle previsioni della pianificazione statale e regionale così come vigenti, fermo rimanendo per il resto il perimetro competenziale del PTM così come espressamente delineato e disciplinato dall'articolo 41 e dalle ulteriori disposizioni normative a tal fine applicabili della legge regionale n. 24/2017, segnatamente per quanto concerne la disciplina del territorio rurale;
  - 2.2.2. modificazione del QCD e degli elaborati cartografici coerentemente con quanto *ut supra* evidenziato;
- 2.3. revisionare le norme della Sfida 2 del PTM, modificando in particolare gli articoli 2.1 e 2.3 nei termini che seguono:
  - 2.3.1. evidenziazione ulteriore che il PTM si conforma integralmente, per le aree in dissesto idraulico ed idrogeologico individuate nell'ambito degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale per l'assetto idrogeologico che interessano il territorio metropolitano, alle previsioni degli anzidetti strumenti della pianificazione di bacino distrettuale vigenti;
  - 2.3.2. eliminazione di tutti i riferimenti nelle norme della Sfida 2, in particolare all'articolo 2.3, e nei corrispondenti elaborati cartografici che, per le aree in dissesto idraulico ed idrogeologico individuate nell'ambito degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale per l'assetto idrogeologico che interessano il territorio metropolitano, riproducono e/o rischiano comunque di ingenerare incertezze in ordine alla piena e diretta applicazione delle previsioni della pianificazione di bacino distrettuale così come vigenti;
  - 2.3.3. eliminazione di tutti i riferimenti ad eventuali effetti conformativi, siano essi di natura prescrittiva o di indirizzo, derivanti dal richiamo ai perimetri per le aree in dissesto idraulico ed idrogeologico desunti dalle banche dati regionali nelle norme della Sfida 2 del PTM, chiarendo altresì che i riferimenti alle stesse assolvono ad una funzione meramente conoscitiva e che esclusivamente a tale fine saranno richiamati nel QCD;
  - 2.3.4. modificazione del QCD e degli elaborati cartografici coerentemente con quanto *ut supra* evidenziato.
3. In riferimento ai contenuti del PTM relativi a sistema della mobilità, rifiuti, aree protette e siti natura 2000, attività estrattive e reti ecologiche, riduzione del rischio sismico, la Città metropolitana, prende atto di quanto evidenziato dalla Regione Emilia-Romagna e si impegna conseguentemente ad adeguare e integrare, ove necessario, i detti contenuti del PTM attraverso il recepimento, nelle Norme e/o nel QCD e/o negli elaborati cartografici, dei corrispondenti atti, piani o programmi a tal fine giuridicamente applicabili.

4. Con riferimento all'attribuzione differenziata del 3% e alla Sfida 5 "Appennino, via Emilia e pianura: un solo territorio", preso atto della valutazione favorevole espressa dal CUR circa l'impostazione della Sfida 5, la Città metropolitana condivide l'opportunità di precisare ulteriormente, nelle more dell'approvazione dei PUG e avuto riguardo all'esigenza di "temporalizzare" sino al 2050, l'effettiva imputazione delle quote di superficie territoriale consumabile. Si impegna ad apportare, in sede di approvazione del PTM, le seguenti revisioni agli elaborati e ai documenti di piano così come adottato, tenendo conto che tali revisioni non integrano in alcun modo gli estremi di modifica sostanziale al medesimo PTM:
  - 4.1. inserire nel QCD del PTM una stima del perimetro del TU di ogni Comune facente parte del territorio metropolitano, effettuata muovendo dai perimetri indicati negli strumenti urbanistici vigenti e tenendo altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 32 della legge regionale n. 24/2017, fermo comunque restando che il compito di perimetrare il relativo TU spetta ai Comuni attraverso il PUG; il tutto al fine di effettuare un primo calcolo del corrispondente 3% che dovrà essere progressivamente aggiornato via via che i PUG saranno approvati;
  - 4.2. inserire altresì nel QCD del PTM un riferimento espresso anche alle superfici previste negli accordi territoriali e di programma conclusi e/o i cui percorsi di formazione siano stati comunque avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 24/2017;
  - 4.3. specificare ulteriormente, nella prospettiva di corrispondere pienamente alle indefettibili esigenze di trasparenza e pubblicità, oltre che di certezza dei rapporti giuridici, nelle norme relative alla Sfida 5 del PTM le forme e le modalità attraverso le quali dovranno essere definitivamente attribuite e, per l'effetto, puntualmente rendicontate le quote di superficie territoriale consumabile effettivamente assegnate ai Comuni nel corso del tempo; ciò che, fermo restando che i profili organizzativi e procedurali inerenti alla formazione del fondo perequativo metropolitano saranno meglio delineati attraverso il regolamento attuativo che sarà approvato dal Consiglio metropolitano a valle dell'approvazione del PTM, dovrà avvenire introducendo all'articolo 5.1 delle norme del PTM disposizioni aventi tutti i seguenti caratteri:
    - 4.3.1. previsione in forza della quale, fermo restando che il PTM e i PUG non "dimensionano", non attribuiscono in nessun caso potestà edificatoria alle aree libere e non conferiscono alle stesse potenzialità edificatorie o aspettative giuridicamente tutelate di analogo contenuto, gli accordi territoriali relativi agli insediamenti di rilievo metropolitano da concludersi prima dell'adozione dei PUG, segnatamente per quanto concerne gli ambiti produttivi sovracomunali, contengono un'assegnazione di massima della quota di superficie territoriale consumabile, tenendo conto che l'effettiva attribuzione della quota di superficie territoriale consumabile potrà avvenire solamente attraverso gli strumenti degli accordi di programma e/o degli accordi operativi;
    - 4.3.2. esplicitazione ulteriore che la detta assegnazione di massima della quota di superficie territoriale consumabile sarà effettuata attraverso l'accordo territoriale e si fonderà su una valutazione delle condizioni effettive dei singoli ambiti produttivi e dei poli funzionali metropolitani integrati relativamente alle dotazioni territoriali per i lavoratori e gli utenti, ai livelli di accessibilità, alle dotazioni ecologico-ambientali, alle esigenze di rigenerazione connesse con le indicazioni delle Sfide 3 e 4, tenendo altresì pienamente conto dei contenuti dell'Atto di coordinamento tecnico sulle dotazioni territoriali approvato con D.G.R. n. 110 del 28/01/2021. Tale valutazione, in particolare, sarà effettuata sulla base dei criteri di sostenibilità e degli indicatori assunti nella ValSAT del PTM e nel relativo piano di monitoraggio, così come revisionati in recepimento dei contenuti del parere del CUR. La predetta assegnazione costituirà, per l'effetto, riferimento vincolante per la ValSAT e per la

Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale del PUG e per la conseguente definizione dei limiti, delle condizioni e delle opportunità insediative di ciascun ambito produttivo o polo funzionale.

- 4.3.3. previsione in forza della quale, sempre fermo restando che il PTM e i PUG non “dimensionano”, non attribuiscono in nessun caso potestà edificatoria alle aree libere e non conferiscono alle stesse potenzialità edificatorie o aspettative giuridicamente tutelate di analogo contenuto, le deliberazioni inerenti all’accordo di programma e agli accordi operativi, sia per gli insediamenti di rilievo metropolitano sia per gli insediamenti di rilievo locale, dovranno esplicitamente e formalmente dare atto della quota di superficie territoriale consumabile che, per il periodo di vigenza dei detti accordi, viene effettivamente assegnata per la realizzazione dei medesimi insediamenti attraverso i detti accordi; una quota che, per l’effetto, dovrà essere rendicontata e, come tale, precisamente computata ai fini del progressivo utilizzo della quota massima di superficie territoriale consumabile;
- 4.3.4. previsione in forza della quale, per gli insediamenti di rilievo metropolitano, laddove la quota del 2% della superficie territoriale consumabile in quel Comune sino al 2050 non sia sufficiente a consentire la realizzazione dei detti insediamenti di rilievo metropolitano in quel determinato territorio comunale, la quota “aggiuntiva” di superficie territoriale consumabile a tal fine specificatamente occorrente sarà computata nell’ambito del 2% della quota della superficie territoriale complessivamente consumabile a livello metropolitano di cui all’articolo 5.1 delle norme del PTM e, per l’effetto, ripartita proporzionalmente tra tutti gli altri Comuni facenti parte del medesimo territorio metropolitano;
- 4.3.5. - previsione dell’obbligo per il Consiglio metropolitano di adottare annualmente una delibera con quale effettuare la ricognizione delle quote di superficie territoriale consumabile effettivamente assegnate ai Comuni nel corso della corrispondente annualità, ivi dovendosi dare altresì atto e/o comunque conto degli eventuali aggiornamenti circa l’insieme delle quote di superficie territoriale consumabile determinatesi nel corso di quella determinata annualità a fronte dell’approvazione di uno o più PUG;
- 4.4. previsione dell’obbligo di pubblicare tempestivamente in una apposita sezione del sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna tutti i dati aggiornati relativamente all’effettiva imputazione delle quote di superficie territoriale consumabile ai singoli Comuni.
5. In merito a quanto osservato sul territorio rurale, preso atto della valutazione favorevole espressa dal CUR circa l’impostazione della Sfida 1, la Città Metropolitana condivide di meglio precisare procedendo, prima dell’approvazione del piano, alla revisione dell’art. 1.2 della Sfida 1 delle norme del PTM nei termini che seguono:
  - 5.1. specificazione ulteriore, nell’art. 1.2 commi da 13 a 16 della Sfida 1 delle norme del PTM, che le disposizioni inerenti agli interventi funzionali all’attività agricola e le relative indicazioni rispetto agli indici fondiari rappresentano delle soglie massime di sostenibilità per la realizzazione degli interventi da parte degli imprenditori agricoli e che tali soglie potranno essere articolate e specificate dai Comuni in sede di PUG, sulla base del relativo Quadro conoscitivo, fermo restando la necessità per i Comuni di garantire la coerenza con la disciplina strutturale del PTM. Si conferma a tal proposito la scelta, ritenuta di importanza strategica per l’attuazione degli obiettivi del PTM, di prevedere l’insediamento di nuove funzioni residenziali soltanto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.



- 5.2. pieno adeguamento della norma del PTM ai criteri e alle indicazioni dell'atto di coordinamento tecnico di cui alla delibera di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 623 del 29 aprile 2019 (PRA) attraverso l'eliminazione delle eventuali incongruenze.
- 5.3. recepimento delle indicazioni inerenti alle attività di allevamento.
6. In riferimento alle norme di cui alla parte generale, si condivide certamente il suggerimento di renderle ancora più chiare a partire dall'esigenza di rivedere la numerazione delle Regole del PTM, dall'integrazione del comma 7 dell'articolo 1.4 con gli ulteriori strumenti pianificatori indicati da Regione Emilia-Romagna e dalla specificazione nella legenda degli elaborati cartografici relativi alla componente strutturale del PTM dei corrispondenti riferimenti normativi.
7. Si condivide il recepimento delle raccomandazioni contenute nella valutazione positiva in merito alla sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT), comprensiva di valutazione di incidenza ambientale, espressa dalla Regione Emilia-Romagna in qualità di autorità competente, allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Regione Emilia-Romagna  
Presidente del CUR

Barbara Lori

Città Metropolitana di Bologna  
Rappresentante Unico

Marco Monesi

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005*

ALLEGATO 1 - Verbale CUR seduta conclusiva del 9 marzo 2021

ALLEGATO 2 - Parere motivato relativo alla valutazione ambientale reso con Determina n. 4002 del 08/03/2021 del Dirigente del Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale (VIPSA) della Regione Emilia-Romagna



COMITATO URBANISTICO REGIONALE

**VERBALE DEL COMITATO URBANISTICO REGIONALE  
PIANO TERRITORIALE METROPOLITANO (PTM) DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**Verbale della seduta CUR del 9 marzo 2021**

**Ordine del giorno:** Piano Territoriale Metropolitan (PTM) della Città Metropolitana di Bologna, adottato con delibera del Consiglio metropolitano n. 42 del 23 dicembre 2020.

In data 9 marzo 2021 alle ore 10:30 (come da convocazione della Regione Emilia-Romagna Prot. 0140499.U; del 18 febbraio 2021) si è riunito, in forma virtuale sulla piattaforma lifesize, il Comitato Urbanistico Regionale (CUR) al fine di concludere il percorso valutativo sul Piano Territoriale Metropolitan adottato e trasmesso dalla Città Metropolitana di Bologna e agli atti di questa Regione con prot. 0849077 del 24 dicembre 2020.

**Alla seduta risultano presenti:**

➤ **Regione Emilia-Romagna**

- Barbara Lori – Assessore alla montagna, aree interne, programmazione territoriale, pari opportunità, in qualità di rappresentante della Regione in CUR
- Paolo Ferrecchi – Direttore della Direzione Cura del territorio e dell'ambiente, in qualità di rappresentante supplente della Regione in CUR
- Roberto Gabrielli – Responsabile Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e del Paesaggio, in qualità di responsabile della Struttura Tecnica Operativa (STO) del CUR
- Barbara Nerozzi – Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio
- Claudia Dall'Olio - Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio

➤ **Città Metropolitana di Bologna**

- Marco Monesi – Consigliere delegato alla Pianificazione, Mobilità sostenibile e Viabilità, Sviluppo economico, in qualità di rappresentante della Città Metropolitana di Bologna in CUR
- Alessandro Delpiano – Rappresentante della Città Metropolitana in STO
- Mariagrazia Ricci – Responsabile Servizio Pianificazione urbanistica della Città Metropolitana
- Donatella Bartoli – Responsabile Servizio Pianificazione del territorio della Città Metropolitana
- Stefano Tommasone - Servizio Pianificazione urbanistica della Città Metropolitana
- Michele Sacchetti – Servizio Pianificazione del territorio della Città Metropolitana
- Susanna Patata - Servizio Pianificazione urbanistica della Città Metropolitana
- Federico Bortolot - Servizio Pianificazione urbanistica della Città Metropolitana
- Valeria Schimmenti - Servizio Pianificazione urbanistica della Città Metropolitana
- Fabio Fortunato - Servizio Pianificazione urbanistica della Città Metropolitana
- Tommaso Bonetti – consulente PTM
- Mauro Baioni – consulente PTM
- Francesco Sacchetti - consulente PTM
- Raffaella Bedosti - consulente PTM
- Maria Berrini - consulente PTM
- Samuel Sangiorgi - consulente PTM

➤ **ARPAE AACM**

Viale Aldo Moro, 30  
40127 Bologna

tel 051.527.6049  
fax 051.527.6895

Email: [urbapae@regione.emilia-romagna.it](mailto:urbapae@regione.emilia-romagna.it)  
PEC: [urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:urbapae@postacert.regione.emilia-romagna.it)

INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif.					Fasc.		

- Paola Cavazzi
- ARPAE – APAM Area prevenzione Ambientale
  - Samantha Arda
- Ferrovie Emilia- Romagna s.r.l.
  - Geppino Toglia
- Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale
  - Massimo Rossi, direttore
- Consorzio della Bonifica Romagna Occidentale
  - Annalisa Ciccarello
- Consorzio Chiusa di Casalecchio e del Canale del Reno
  - Roberto Minghè

**Alla seduta risultano assenti i seguenti enti convocati:**

- AUSL Bologna
- AUSL Imola
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, servizio Area Reno e Po di Volano
- Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Romagna
- Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia
- Consorzio Bonifica Renana
- Consorzio Bonifica Burana
- Consorzio Chiusa di San Ruffillo e del Canale di Savena
- Consorzio degli interessati nelle acque del Canale di Savena
- Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico Locale del Comune di Bologna e della Città Metropolitana di Bologna
- Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC)
- Azienda Nazionale Autonoma delle Strade (ANAS)
- Autostrade per l'Italia
- Holding Energia Risorse Ambiente HERA
- E-Distribuzione spa
- Gruppo TIM
- Società Nazionale Metanodotti SNAM Rete Gas spa
- Co.Se.A. - Consorzio Servizi Ambientali
- Geovest – Servizi per l'Ambiente
- Terna S.P.A.
- ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica

Come da convocazione Prot. 18.02.2021. 0140499.U, la seduta ha inizio alle ore 10:30.

Introduce l'assessore regionale Barbara Lori la quale dà conto sinteticamente del lavoro di confronto fatto in sede tecnica che ha portato ad un esito positivo da condividere nella seduta di oggi.

Si complimenta per il risultato e il rispetto delle ristrette tempistiche che ha richiesto un impegno straordinario e dichiara che ci sono tutti i presupposti per ritenere che oggi si possa concludere il percorso di valutazione del CUR con l'espressione del parere motivato.

Il PTM è un riferimento per tutto il territorio regionale e quindi è stato importante e positivo aver accompagnato, per la parte che ci compete, questo percorso approfondito fin dalle prime fasi di formazione e di essere giunti a questo importante traguardo anche per l'attuazione della legge 24/2017.

Siamo in un contesto in cui non si sperimenta più ma si approfondiscono e si praticano scelte importanti per i nostri territori e che oggi si traducono in questi strumenti.

Prende la parola il Consigliere delegato Marco Monesi della Città metropolitana di Bologna (CM) che evidenzia a sua volta l'importanza del percorso di confronto con la Regione. Ringrazia tutti per il grande lavoro che ha tutti i presupposti per chiudersi in maniera positiva.

Gli obiettivi assunti dal piano sono importanti: lotta ai cambiamenti climatici, stop al consumo di suolo e con il PTM abbiamo cercato di declinare la legge in tal senso. Speriamo di aver fatto un buono lavoro ma altrettanto importante è aver cercato una condivisione attraverso il pieno coinvolgimento di tutti i comuni. La Città Metropolitana è una federazione di comuni e questo ruolo cerca di praticarlo anche con la pianificazione condividendo gli obiettivi assunti con i 55 comuni del territorio.

Rispetto agli elementi che ha evidenziato la Regione e che richiameremo si condivide che si possa fare un ulteriore passo in avanti per chiarire e approfondire alcuni passaggi.

#### **Si apre la discussione.**

La Regione (Roberto Gabrielli), visti gli esiti della discussione avvenuta nelle sedute della Struttura Tecnica Operativa (STO) e del Comitato Urbanistico Regionale (CUR), dato atto delle valutazioni del Gruppo interdirezioni per le politiche di governo del territorio e visti i conseguenti pareri pervenuti da parte dei Servizi regionali nonché quelli degli Enti partecipanti al CUR, riporta le seguenti valutazioni e osservazioni.

Dall'esame degli atti, il processo intrapreso dalla Città Metropolitana di Bologna, per la definizione e l'adozione del PTM, appare adeguatamente sviluppato, nei dovuti passaggi istituzionali, consultivi e partecipativi, in coerenza alla disciplina di cui alla legge urbanistica regionale e in particolare degli artt. da 43 a 46 della L.R. n. 24 del 2017. Il PTM risulta quindi completo degli atti tecnici e amministrativi che lo costituiscono.

#### **1) STRATEGIA E VALUTAZIONE**

In via generale si richiama, quanto già evidenziato in fase di formazione del piano, in merito al ruolo del quadro conoscitivo diagnostico e della valutazione per la definizione della Strategia degli strumenti di pianificazione anche di rango territoriale. Solo una organica valutazione e rappresentazione dello stato del territorio e dei principali processi evolutivi che lo caratterizzano, attenti in particolare agli effetti legati al cambiamento climatico, permette di definire gli obiettivi e i contenuti della Strategia del piano in coerenza e rispondenza a quanto indicato nella ValSAT.

Si rileva come la parte delle "Conoscenze" del piano non presenti una stringente sinergia con quella della "Sostenibilità", non sviluppando adeguatamente quella analisi valutativa e dinamica degli elementi conoscitivi in grado di fornire un bilancio dello stato del territorio metropolitano necessario per indirizzare la pianificazione locale.

La Strategia proposta dal PTM si presenta infatti come un inquadramento generale, assunto e declinato esclusivamente nell'apparato delle "Regole", che non sviluppa compiutamente quel ruolo di orientamento metropolitano per le strategie del PUG.

Infatti, nel documento "Strategie" il passaggio dai 10 obiettivi, alle 5 sfide assunte negli elaborati dal PTM non appare esplicito e coordinato. Mentre nel documento "Sostenibilità" al punto 7.4 "Gli obiettivi strategici per il PTM di Bologna" e successivamente al punto 8 "La verifica di coerenza interna" è semplicemente accennato che dai 10 obiettivi si derivano le 5 sfide del documento "Strategie" rispetto alle quali sono state poi articolate le "Regole" del piano.

Il piano non sembra di conseguenza adeguatamente dotato di quegli strumenti valutativi necessari per poter valutare efficacemente, sulla griglia degli elementi strutturali, il raggiungimento dei propri obiettivi e l'attuazione delle strategie assunte.

### **Strumenti di attuazione delle strategie di piano**

Quanto sopra evidenziato trova quindi un importante risvolto nel rapporto tra Strategia e strumenti di attuazione (accordi territoriali e programmi metropolitani di rigenerazione) che non paiono sufficientemente supportati né nella definizione degli obiettivi né nella loro valutazione.

Il PTM, infatti, prevede una prima modalità attuativa (delle trasformazioni sovracomunali: ambiti produttivi e poli funzionali) nell'Accordo Territoriale a cui demanda interamente la definizione delle condizioni di indirizzo territoriale, della evoluzione dell'assetto, delle tipologie insediabili e di specificazione dell'attuazione da condividere fra le amministrazioni interessate dall'intervento.

Uno strumento agile che tuttavia in assenza di un quadro strategico sostenuto da una robusta valutazione, rischia di risultare inefficace nell'attuazione della strategia di piano.

Mentre, i Programmi metropolitani di rigenerazione, previsti dall'art.5.4 delle Regole, quali strumenti finalizzati a sollecitare, indirizzare e mettere in rete le proposte progettuali dei Comuni e delle Unioni, appaiono principalmente fondati su una progettualità di rango locale che, mancando una solida cornice di contesto territoriale, rischiano di non essere efficaci nel perseguire le esigenze e strategie definite dal PTM ma piuttosto di diventare strumenti per una perequazione locale autoreferenziale.

Gli interventi compresi nei Programmi sono definiti attraverso la raccolta e la selezione, periodica di proposte mediante apposite procedure di manifestazione di interesse. La selezione delle proposte, che saranno finanziate con risorse del Fondo Perequativo Metropolitano, è basata sulle finalità di cui al comma 5 dell'art. 5.3, per la realizzazione di dotazioni territoriali (anche di livello comunale nei territori a elevata fragilità economica e/o sociale), infrastrutture e servizi pubblici di rilievo sovracomunale necessari allo sviluppo sostenibile ed equilibrato del territorio.

Per quanto al comma 7 dell'art. 5.4 venga indicato che le proposte di intervento da inserire nei Programmi devono concorrere alle scelte strategiche del PTM rispetto ai temi prioritari posti in elenco al comma 13 "Temi prioritari per i programmi di rigenerazione", la forma del bando periodico permette di indirizzare solo parzialmente gli interventi proposti dai Comuni o dalle Unioni e rischia di inficiare l'attuazione complessiva della strategia rendendo difficile sviluppare progettualità integrate e coordinate di livello metropolitano (vedi: rete ecologica – infrastrutture verdi e blu – cambiamento climatico).

L'assenza di una regia proattiva agita dal PTM a sostegno della formulazione di proposte progettuali da parte dei comuni ad alta fragilità e marginalità territoriale espone inoltre a possibili esiti sperequativi.

### **Strategie di piano e contenuti innovativi**

La Strategia tratta i contenuti innovativi indicati dalla legge, tuttavia alcune tematiche potevano essere maggiormente approfondite per corrispondere appieno agli obiettivi che la legge si prefigge. Ciò avrebbe consentito alla Strategia di fornire un contesto maggiormente compiuto alla dimensione locale e quindi alle future strategie e politiche dei piani urbanistici generali.

Di seguito si richiama l'attenzione sul trattamento di queste componenti strategiche, peraltro già ampiamente affrontate in fase di formazione del piano, prima e in consultazione, poiché saranno necessariamente oggetto di valutazione e approfondimento nelle fasi di prima applicazione e attuazione del piano.

Si ritiene che il loro mancato sviluppo imporrà la necessità di una loro successiva integrazione in un piano aggiornato.

Dato atto del lavoro compiuto di ricerca d'integrazione fra i temi di sostenibilità e protezione dell'ambiente naturale e agricolo e le esigenze di governo dell'evoluzione delle trasformazioni, e si stima anche il tentativo sperimentale di territorializzazione degli ecosistemi, nell'obiettivo teso a preservarne quei servizi ecosistemici che garantiscono la riproduzione del sistema territoriale.

È evidente che il piano ha inteso corrispondere a quanto la LR 24/2017 indica come suo obiettivo principale, ovvero contenere il consumo di suolo *“quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici...”*.

Ma se vogliamo che i servizi ecosistemici siano utili nello sviluppo di scenari di resilienza e rigenerazione territoriale nonché per misurare gli effetti di sostenibilità delle scelte e quindi diventino strumento per politiche perequative a scala territoriale, è necessario, oltre che identificarli e riconoscerli, anche valutarne spazialmente le prestazioni.

Certamente il processo di mappatura e valutazione degli ecosistemi e dei loro servizi inizia con l'individuazione degli ecosistemi stessi, tuttavia, solo con la compiuta valutazione delle condizioni dell'ecosistema e quindi della sua capacità di fornire servizi prioritari per quel territorio si possono definire obiettivi e prevedere politiche di salvaguardia o compensazione basate sulla qualità dei servizi consumati.

In questo senso è necessario stimarne le soglie di criticità d'uso, a partire da un bilancio dello stato attuale. Questo è particolarmente necessario per valutare il valore di ciò che si perde consumando suolo agricolo, non in termini meramente economici ma in termini ambientali (stoccaggio di CO<sub>2</sub> che non va in atmosfera, infiltrazione di acque meteoriche, protezione delle acque sotterranee e il grande valore della produzione di biomassa alimentare), di paesaggio, di salute pubblica e di contrasto ai cambiamenti climatici.

Nella documentazione del piano non si riscontra un'analisi e valutazione sufficientemente approfondita utile a questo scopo ma solo una descrizione riferita ai potenziali servizi descritti in letteratura e una disciplina d'uso del territorio extraurbano che si riferisce alla territorializzazione di ecosistemi dalla quale non si evincono strategie e azioni concrete.

Si evidenzia inoltre che il suolo come risorsa ai sensi dell'art.1 della LR 24/2017 non viene di fatto contemplato nel PTM né nel quadro conoscitivo, né nelle strategie, e di conseguenza nemmeno nelle azioni. Anche nel quadro conoscitivo sono assenti riferimenti ai servizi ecosistemici dei suoli che quindi non vengono considerati come indicatori di uno stato di qualità di questa matrice ambientale, né come strumento nelle strategie né come indicatori nella VALSAT. Manca, inoltre, il riferimento terminologico e concettuale alla Mappatura e Valutazione dei Servizi Ecosistemici (MAES).

Un ulteriore contenuto considerato dalla legge come fondamentale per questa scala della pianificazione territoriale è quello riferito alla ricostruzione/valutazione del metabolismo territoriale inteso come il sistema infrastrutturale di area vasta, formato dall'insieme delle reti materiali e immateriali e dai servizi di livello metropolitano.

Esso deve garantire e contribuire al buon funzionamento del territorio e al benessere dei suoi abitanti, in modo sempre più sostenibile, equo ed equilibrato socialmente, ambientalmente e territorialmente.

Il PTM non affronta questo tema né dal punto di vista conoscitivo né valutativo, non potendo quindi proporlo come elemento di riferimento necessario per la definizione della griglia degli elementi strutturanti il territorio metropolitano e sottraendo così alla pianificazione locale quella valutazione e quel bilancio delle criticità d'uso possibile solo a scala di area vasta.

Infine, si richiama l'importanza della strategia del paesaggio quale contenuto di confronto fra PTM e pianificazione regionale in virtù della necessità di ricercare un coordinamento coerente con la strategia di area vasta e quella regionale in fase di adeguamento al Codice dei beni culturali e del paesaggio D.Lgs. n.42/2004.

Nel parere fornito in consultazione preliminare si sollecitava un approccio integrato che si relazionasse in particolare con la strategia sui servizi ecosistemici per individuare politiche attive e azioni di riqualificazione del territorio e di gestione integrata delle reti ambientali finalizzate ad affrontare fenomeni complessi, riconoscendo la scala metropolitana come quella capace di sollecitare e coordinare le strategie alla dimensione unionale e/o comunale.

Si ritiene che questi aspetti non siano sviluppati compiutamente nella Strategia del PTM, essa pare poco attrezzata per ri-orientare con efficacia le trasformazioni dei diversi processi di sviluppo che incidono negativamente sul territorio metropolitano e, viceversa, a riconoscere e favorire quelle dinamiche che valorizzano le peculiarità paesaggistiche e ambientali.

## **2) PRINCIPIO DI COMPETENZA art. 24 LR 24/2017: SFIDA 1 “TUTELARE IL SUOLO” E SFIDA 2 “GARANTIRE SICUREZZA”**

La LR 24/2017 all'art. 24 “Riparto delle funzioni pianificatorie secondo il principio di competenza” per semplificare e qualificare il contenuto dei piani e superare il meccanismo della pianificazione a cascata, conferisce le funzioni di pianificazione territoriale e urbanistica, secondo il principio di competenza, per il quale ciascun strumento di pianificazione deve limitarsi a disciplinare esclusivamente le tematiche e gli oggetti che gli sono attribuiti dalla legge, in conformità alla legislazione statale e regionale vigente.

A riguardo si ritiene che quanto disposto dal piano alla Sfida 1 “Tutelare il suolo”, e in modo ancora più specifico, per la Sfida 2 “Garantire sicurezza” non sia pienamente adeguato a quanto previsto dai piani sovraordinati (PTPR PSAI, PAI, PGRA) e debba necessariamente essere ricondotto alla piena conformità.

### **Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR)**

Nelle more dell'attività di co-pianificazione che la Regione e il MiBACT stanno attualmente svolgendo ai fini dell'adeguamento del PTPR al Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs. 42/2004, le parti del PTCP aventi valore ed efficacia del PTPR, devono operare fino all'approvazione del nuovo PTPR.

Pertanto, tali disposizioni normative devono essere fatte salve in via transitoria, circoscrivendo l'abrogazione del PTCP e comunque conservando in allegato l'intera componente paesaggistica.

Questo comporta dover rivedere i disposti afferenti alla Sfida 1 e 2 nonché le cartografie di riferimento (“Carta degli ecosistemi”; “Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti” e “Carta delle reti ecologiche e della fruizione e del turismo”).

In ragione di quanto segnalato si chiede inoltre di coordinare e riformulare il comma 3 lettera a) dell'art. 1.4 del Titolo 1.

### **Assetto idrogeologico**

#### *Valutazioni di carattere generale*

Premesso che la competenza in materia di pianificazione dell'assetto idrogeologico e idraulico è, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, in capo alle Autorità di bacino distrettuali, lo sviluppo nel PTM del tema della sicurezza del territorio deve discendere dalla pianificazione sovraordinata, in particolare, dai Piani di bacino, ed alla normativa di tali piani deve conformarsi.

Visto inoltre il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (Prot. 25.01.2021.0164725.E).

Si rileva quanto di seguito esposto.

La Normativa del PTM si presenta complessa anche per gli addetti ai lavori e in molti passaggi risulta ridondante o non perfettamente allineata ai piani sovraordinati, non favorendo un'ottica di semplificazione e di ausilio ad amministrazioni locali, professionisti e cittadini.

Nell'articolato normativo proposto viene disatteso il dettato della L.R. 24/2017, che vieta espressamente di riprodurre il contenuto della normativa vigente (art.48), nel caso specifico quella degli PSAI del Bacino Reno e del PAI Po.

Sul territorio della Città Metropolitana di Bologna sono vigenti i seguenti 4 Piani di Assetto Idrogeologico:

- a. PSAI Reno, Idice, Savena, Sillaro, Santerno
- b. Piano Stralcio per il Navile – Savena abbandonato
- c. PSAI Samoggia
- d. PAI Po (limitatamente ai Comuni di Crevalcore, Sant'Agata B., San Giovanni Persiceto, Castel d'Aiano, Lizzano Belvedere).

Pertanto, di seguito si evidenziano considerazioni e aspetti problematici.

- Nelle Norme e nel testo dei diversi elaborati, occorre indicare il corpus completo di Piani di assetto vigenti ai quali fare riferimento e/o specificare con maggiore esattezza quale Piano si intende richiamare di volta in volta, essendo le norme e gli ambiti normati diversi.
- Nella Tavola 3 e nell'articolato normativo in merito al dissesto idrogeologico vengono introdotte le frane derivanti dalla Carta Inventario del dissesto della Regione. Nell'art. 2.3 delle Norme si afferma che a tali frane si applica una specifica disciplina nel rispetto della normativa del PAI e degli art. 26 e 27 delle Norme del PTPR. Tale disciplina, però, non riprende i contenuti degli art. 26 e 27 del PTPR ma quelli relativi alle aree a rischio da frana dello PSAI.
- La rielaborazione della normativa contenuta nei Piani di bacino rende vari passaggi delle Norme del PTM non del tutto conformi agli PSAI e al PAI Po.  
L'articolato proposto appare difforme anche al PTPR pur affermando esplicitamente che la normativa discende direttamente dagli articoli 26, 27 e 29 del piano stesso.  
*Ad esempio, l'art 2.3 – Tutela dei versanti e riduzione del rischio idrogeologico della Sfida 2 – Garantire sicurezza ha un contenuto quasi integralmente ridondante o non allineato agli PSAI/PAI o al PTPR e andrebbe pertanto estremamente sintetizzato rimandando alla normativa dei piani sovraordinati senza riscriverla.*
- Analogamente, e solo per citare un ulteriore esempio, l'art. 1.6 – *Alveo della Sfida 2 – Garantire sicurezza*, nel riscrivere i contenuti degli PSAI, introduce tipologie di reticolo non definite negli stessi ("reticolo minuto di bonifica"), indica le modalità di individuazione degli alvei in modo meno chiaro e schematico rispetto agli PSAI e rende la norma in alcuni casi più restrittiva. Rispetto a tale particolare aspetto, si cita il caso della "rimozione" prevista per tutti i manufatti e/o impianti non costituenti opere di regimazione idraulica e per gli edifici ivi insistenti, aspetto di difficile gestione laddove si pensi ai casi di interi nuclei abitati posti in alveo nei tratti arginati dei corsi d'acqua del bacino del Reno, quali ad esempio Malacappa, per il quale il PSAI Reno prevede specifiche norme (art. 15, c. 8) e prende, invece, in esame la rilocalizzazione (art. 15, c. 5) e la possibilità di opere di manutenzione, di riduzione della vulnerabilità ecc. (art. 15, c. 6).
- Le Tavole 2 "*Carta degli ecosistemi*" e 3 "*Carta di area vasta del rischio idraulico, rischio da frana e dell'assetto dei versanti*", su cui vengono applicate le norme, contengono molti elementi e tematismi, risultando di difficile comprensione e utilizzo, a fronte di cartografia di maggior dettaglio contenuta nei Piani di bacino.  
Ulteriore elemento di difficoltà è l'assenza delle fonti normative a cui fanno riferimento gli elementi rappresentati. Si ritiene indispensabile esplicitare tali fonti su ogni voce di legenda, facendo riferimento ai Piani relativi.



Si segnala, in particolare, che appare di difficile lettura ed utilizzo la separazione in due cartografie distinte delle perimetrazioni proprie degli PSAI, relative a pericolosità e rischio idraulico: nelle Tavole 2 l'Alveo, l'Elevata probabilità di inondazione e le Aree inondabili per Tempo di ritorno duecentennale; nelle Tavole 3 le aree P3, P2 e P1 (derivanti dal PGRA ma recepite negli PSAI nell'ambito delle Varianti di coordinamento 2016 al PGRA). Tali perimetrazioni sono, infatti, strettamente legate e sono meglio comprensibili proprio se rappresentate in un'unica cartografia.

Nella Tavola 2 e negli art. 1.7 e 1.8 della Sfida 1 delle Norme sono state introdotte le Fasce perifluviali che comprendono Fasce fluviali del PTPR, Fasce di pertinenza fluviale degli PSAI ed altre tipologie di aree affini. Gli PSAI individuano in modo chiaro la cartografia o i criteri per individuare le Fasce di pertinenza fluviale e la normativa ad esse associata.

Nel PTM va meglio chiarito il rapporto tra queste fasce e le fasce di pertinenza degli PSAI, in quanto anche la relativa legenda di Tavola 2 non risulta molto chiara.

- Nel documento di VALSAT, con riferimento alla Sfida 2, si trovano i seguenti indicatori di contesto e di variazione del contesto: "Estensione delle aree in classe di pericolosità P3 e relativa variazione % rispetto all'anno precedente" e "Estensione delle aree in classe di pericolosità P2 e relativa variazione % rispetto all'anno precedente". Sulla base di tale enunciazione si desume che gli approfondimenti a scala comunale/locale, che il PTM prospetta nell'ambito della redazione dei PUG Comunali, possano portare ad una variazione delle mappe di pericolosità di cui al PGRA e, conseguentemente, degli PSAI/PAI. Si ritiene che, in ragione della complessità dei fenomeni idrologico-idraulici che caratterizzano il sistema dei corsi d'acqua principali naturali, tale possibilità non sia adeguata alla scala di analisi comunale ma possa scaturire solo da studi di asta e di bacino in capo all'Autorità di bacino o all'Autorità idraulica competente. Si evidenzia inoltre che la cadenza annuale della verifica di tali indicatori possa non essere adeguata al tempo necessario ad analisi di tale complessità. La linea che si può consigliare per le aree P3-P2-P1 relative al reticolo naturale (RP) è che gli approfondimenti locali possano individuare una suddivisione delle macrocelle delimitate nel PGRA/PSAI in sottocelle e la loro minore/maggiore propensione all'allagamento in funzione delle quote locali, della gerarchizzazione e dei collegamenti, nonché dell'attuazione di misure di autoprotezione. Viceversa, per le aree P3-P2 del Reticolo secondario di pianura (RSP) gli approfondimenti a scala locale possono essere prospettati in stretta collaborazione con il Consorzio di bonifica competente per territorio, pur sempre nel rispetto del principio della eventuale Variante ai PSAI/PAI.

#### *Indicazioni di carattere puntuale*

##### *TAVOLE 2 e 3*

Si segnala che dall'esame a campione delle Tavole 2, pur difficile stante la scala utilizzata, si desume che non sono stati utilizzati gli elaborati della "Variante Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico (PSAI) Bacino F. Reno relative ad ampliamento "Aree ad Alta Probabilità di Inondazione" e "Fasce di Pertinenza Fluviale" F. Reno (V6), Comune a Bologna, adottata dal C.I. Autorità Bacino Reno con Del. N. 3/4 del 7/11/2016" approvata con DGR n. 2187 del 13/12/2016. Si suggerisce, pertanto, di verificare se sono state correttamente utilizzate per la costruzione delle Tavole 2 e 3 le più recenti varianti agli PSAI, qui riportate in elenco, oltre a quella sopra citata:

- "Variante Piano Stralcio per Assetto Idrogeologico (PSAI) Bacino F. Reno relative nuova perimetrazione "Alveo Attivo" e "Fasce di Pertinenza Fluviale" tratto T. Setta (V7), Comune Castiglione dei Pepoli (Bo), tratto Rio Toscanella (V8), Comune Dozza (Bo), adottata dal C.I. Autorità Bacino Reno con Del. N. 3/4 del 7/11/2016" approvata con DGR n. 2187 del 13/12/2016;
- "Variante al Piano Stralcio per il Bacino del torrente Samoggia - aggiornamento 2007 relative alla perimetrazione di una nuova "Area di intervento" nel torrente Ghironda (v3) e di nuove "Aree ad Alta Probabilità di Inondazione" del torrente Ghironda (v4) e del torrente Lavino (v5), in Comune di Zola

*Predosa (BO), adottata dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del Reno con deliberazione n. 3/3 del 7/11/2016” approvata con DGR n. 2186 del 13/12/2016.*

- *“Variante al Piano Stralcio per il Bacino del torrente Samoggia - aggiornamento 2007 - V2 - modifica aree di intervento del T. Lavino ai/2a e ai/2b, comuni di Bologna, Anzola Emilia e Calderara di Reno, adeguamento perimetrazioni per intervento programmato, adottata dal C. I. dell’Autorità di bacino Reno con Del. n. 3/2 del 7/11/2016” approvata con DGR n. 2270 del 21/12/2016.*

Per informazioni di dettaglio è possibile consultare la pagina: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/suolo-bacino/chi-siamo/autorita-di-bacino/bacino-reno/autorita-di-bacino-del-fiume-reno/in-primopiano/VariantiPiani2016#V678>

Si segnala che dall’esame delle Tavole 3, pur nella complessità della sovrapposizione dei tematismi e della scala utilizzata, si evidenzia che non sono state inserite le cartografie aggiornate di cui alle varianti *“Modifica della Zonizzazione Aree a Rischio in Comune di Vergato - Scheda n. 71m1 “Vergato”, ai sensi dell’art. 5 c. 6 delle norme del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI)”* approvata con DGR n. 43/2017 e *“Piano Stralcio per il Bacino del torrente Samoggia - aggiornamento 2007 modifica, ai sensi dell’art. 5 comma 6 delle norme del Piano Stralcio per il Bacino del torrente Samoggia, alla scheda n. 16 Località “San Prospero” in Comune di Valsamoggia”* approvata con DGR n. 1274 del 1/08/2016. Si suggerisce, pertanto, di verificare se sono state correttamente utilizzate per la costruzione delle Tavole 3 le più recenti varianti agli PSAI relative a perimetrazioni di aree in frana.

Senza volere aggiungere ulteriore complicazione alla Tavola 2 la cui leggibilità risulta difficoltosa data la molteplicità degli strati informativi rappresentati, ma per completezza dei contenuti, si osserva come sia carente la rappresentazione delle zone di protezione delle acque sotterranee montane, già individuate nelle cartografie del precedente PTCP.

Le zone di protezione corrispondono agli acquiferi montani, sede delle risorse idriche sotterranee e delle sorgenti; contengono le aree di alimentazione delle sorgenti normate dal PTCP e rappresentate delle tavole della serie 2 del PTM. Il numero e l’estensione delle aree di alimentazione delle sorgenti dipende dal numero delle sorgenti censite oltre a quelle captate da pubblico acquedotto, queste ultime tutelate anche dalle zone di rispetto ex- art. 94 del dlgs 152/2016. La rappresentazione cartografica delle zone di protezione nel loro complesso è motivata dal fatto che si tratta dei settori interessati dai Servizi Ecosistemici di ricarica della falda, collegati agli usi del suolo che agevolano l’infiltrazione efficace e trattengono le acque di ruscellamento. La rappresentazione degli acquiferi montani è stata uno dei risultati della collaborazione con il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli per l’adeguamento al PTA del PTCP, la cui normativa peraltro viene recepita nel PTM citando appunto tali aree (Allegato 1 alle Norme).

Si segnala anche che nella Tavola 5 - *Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo*, avrebbero potuto trovare collocazione anche i seguenti strati informativi, già segnalati nella fase di formazione del Piano:

- Emissioni naturali di fluidi dal sottosuolo storicamente documentate (“salse” o venute a giorno di acque salate e/o idrocarburi) disponibile sul sito del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geologia/acque/risorse-valorizzazione-montagna/salse-emilia-romagna-cartografia>
- Segnalazioni di sorgenti a chimismo peculiare (salse, sulfuree), disponibili anch’esse in <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/geologia/acque/risorse-montagna/le-acque-con-peculiare-mineralizzazione-dellappennino-emiliano-romagnolo>
- Concessioni di acque classificate come termali dal sistema informativo territoriale del PTCP; tra queste, nel territorio della Città Metropolitana, se ne contano alcune di uso plurisecolare, di valore terapeutico, e di indubbio valore storico-identitario.

## *Parte seconda sfide riferite alle componenti territoriali*

### *SFIDA 1 - Tutelare il suolo*

#### *Art. 1.6 – Alveo*

L'articolo declina i contenuti della relativa norma degli PSAI vigenti, con alcune differenze che ne rendono difficile l'interpretazione. Si evidenzia, intanto, che gli PSAI parlano di "alveo attivo" e non di alveo. I PSAI vigenti, inoltre, definiscono il "reticolo idrografico", come insieme degli alvei attivi. Nella dicitura del PTM, invece, sembra che si tratti di due entità distinte. Altro problema è che, secondo l'enunciazione riportata nel PTM, sembra che gli alvei siano individuati solo come "distanza geometrica" dall'asse del corso d'acqua, mentre nel PSAI l'individuazione è, in ordine di priorità:

- Cartografica (Tavole PSAI)
- Morfologica (quando possibile)
- Distanza dall'asse (nei casi residuali)

Non è chiaro, inoltre, cosa si intenda, nel PTM, con "per quello minuto di bonifica". Probabilmente manca una "e", ma occorrerebbe chiarire. Se così fosse, le norme del PTM equiparerebbero il reticolo minuto a quello di bonifica, prendendo i 5 m dall'asse per l'individuazione dell'alveo dei canali di bonifica. Ma alcuni canali hanno un alveo sicuramente più ampio. Gli PSAI utilizzano i 5 m solo per il reticolo minuto. Negli PSAI Reno e Samoggia il reticolo di bonifica è soggetto all'art. 15 alla stessa stregua del reticolo idrografico. Nella Direttiva idraulica di pianura il reticolo di bonifica viene distinto in principale e secondario. Altre difformità si rilevano nei commi specifici dell'articolo con riferimento a ciò che è concesso o vietato. In sostanza, sarebbe più semplice lasciare solo il comma 5, chiarendo che il riferimento sono gli PSAI vigenti (v. nota generale sopra).

#### *Art. 1.7 – Fasce perifluviali di collina – montagna*

Si segnala che negli PSAI le fasce di pertinenza fluviale, laddove non cartografate, sono individuate con il criterio della distanza dall'asse con riferimento al reticolo principale, secondario, minore e nella restante parte del reticolo idrografico (per una fascia di 5 m). Non è chiaro, quindi, cosa si intenda nel PTM quando si parla di "quello minuto di bonifica".

Si specifica inoltre che l'art. 18 c. 11 degli PSAI Reno e Samoggia è specificamente dedicato all'individuazione della fascia di pertinenza fluviale per il reticolo minore vallivo e di bonifica (fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno, con diverse indicazioni per le porzioni ricadenti nel territorio urbanizzato). Nel PTM, quindi, si rinvergono differenze rispetto agli PSAI che andrebbero chiarite o sistemate. Con riferimento al c. 3 si segnala che negli PSAI, diversamente da quanto indicato nel PTM, nelle fasce di pertinenza fluviale è consentita la previsione di nuovi fabbricati all'interno del territorio urbanizzato. Al c. 4 non è chiaro se la classificazione in edifici a rischio elevato e molto elevato debba avere come riferimento le mappe del rischio del PGRA o sia demandata a valutazioni di altro tipo.

#### *Art. 1.8 – Fasce perifluviali di pianura*

Vale quanto indicato per le Fasce perifluviali di collina (distanze di individuazione).

Si segnala, inoltre che, nel territorio di pianura gli PSAI individua nelle aree immediatamente adiacenti al tracciato degli argini, come buffer equidistanti dall'asse del corso d'acqua, i seguenti ambiti:

- Alvei (le aree ricomprese entro il piede esterno degli argini)
- Fasce di pertinenza fluviale di pianura PFV
- Aree ad elevata probabilità di esondazione ( $Tr < 25-50$  anni)
- Linee di possibile sormonto

Con la Variante di coordinamento PSAI-PGRA 2016 vengono individuate le celle idrauliche di pianura potenzialmente inondabili per lo scenario P2 ( $Tr \leq 200$  anni).

Occorre pertanto chiarire nel testo cosa si intenda per “aree non interessabili da esondazioni con tempo di ritorno 200 anni”, al fine di non escludere dalle attività indicate ampissime porzioni di territorio.

Nel testo, inoltre, non è chiaro l'ultimo inciso “alle quali si sovrappongono le aree a rischio di alluvioni”.

Al comma 3 non è chiaro se la classificazione in edifici a rischio elevato e molto elevato debba avere come riferimento le mappe del rischio del PGRA o sia demandata a valutazioni di altro tipo. Rispetto al c. 6 occorre pertanto chiarire nel testo cosa si intenda per “aree non interessabili da esondazioni con tempo di ritorno 200 anni”, al fine di non escludere dalle attività indicate ampissime porzioni di territorio, in quanto potrebbero essere assunte come riferimento le aree P2 degli PSAI.

Si sottolinea, inoltre, che negli PSAI le fasce PFV non vengono assimilate alle aree esondabili per tempo di ritorno 200-ennale, come indicato dal PTM.

#### *SFIDA 2 – Garantire sicurezza*

##### *Art. 2.3 - Tutela dei versanti e riduzione del rischio idrogeologico*

Ha un contenuto quasi integralmente ridondante o non conforme agli PSAI o al PTPR e andrebbe pertanto estremamente sintetizzato rimandando alla normativa dei piani sovraordinati senza riscriverla.

Si evidenzia in particolare che al comma 7 si estende a tutto il territorio la disciplina delle UIE del PSAI Reno che non può essere esteso al territorio di competenza del PAI Po.

##### *Art. 2.4 Rischio idraulico*

###### *comma 5*

Si segnala che non si rinviene nel testo una descrizione delle “conche morfologiche”.

Si suggerisce di specificare, relativamente alle zone a pericolosità “P3” e “P2” del PGRA se si fa riferimento sia all'ambito RP che al RSP).

###### *commi 6 e 7*

Rispetto alla cartografia del PGRA e alla procedura individuata per approfondimenti di dettaglio della morfologia locale, si suggerisce di denominare detti approfondimenti non con il termine “relazioni idrauliche”, vedi c.6, ma con “relazioni idromorfologiche locali”; parimenti al c. 7 si propone di inserire non solo il ricorso a processi di delocalizzazione, ma anche di riduzione della vulnerabilità dei beni esposti.

##### *Art. 2.5 - Attività estrattive*

###### *comma 4 lett a2-a3*

La pianificazione di materiali industriali (ad es. sabbie silicee) destinati a comparti industriali fuori provincia, ma da estrarre sul territorio metropolitano, viene demandata alla sottoscrizione di accordi di programma con le Province nelle quali i distretti produttivi risiedono. Questa norma di indirizzo può essere condivisibile, dato che si riferisce ad un fabbisogno da soddisfare all'esterno del territorio metropolitano. Si fa tuttavia presente che potrebbe risultare estremamente complicato fare rientrare questi procedimenti all'interno del PIAE, considerate le tempistiche e la necessità di coordinamento tra enti.

###### *comma 4 lett. b3*

Si ritiene che l'estrazione di materiali litoidi da terrazzi intravallivi direttamente connessi con il corso d'acqua debba essere strettamente limitata alle necessità relative alla sicurezza idraulica.

###### *comma 13*

Anche se la ricollocazione degli impianti di lavorazione situati in aree inidonee è ampiamente condivisibile si ritiene che un'indicazione così secca e sintetica, che sembrerebbe corrispondere più che altro a una dichiarazione di principi, dovrebbe essere circostanziata meglio e dotata di appositi strumenti per il raggiungimento dell'obiettivo.

*Allegato 2 alle Norme Linee guida “Pianificazione per ecosistemi”*

Per quanto riguarda l’Allegato 2 alle Norme, si riportano le seguenti considerazioni.

Si segnala che in modo più completo l’obiettivo del PGRA può essere espresso come quello della valutazione e gestione del rischio di alluvioni.

Per quanto riguarda il riferimento ai PAI, si chiede, pur sinteticamente, di integrare la descrizione degli obiettivi degli PSAI vigenti comprendendo (per quanto riguarda la rete idrografica), come espressamente indicato nelle norme relative, non solo la riduzione del rischio idraulico ma anche il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili e l’individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale in base alle caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche.

Nel dettaglio, nella tabella sottostante viene riportata un’analisi del testo specifica.

<b>Tema e parte dell’Allegato 2 esaminato</b>	<b>Nota</b>
Politiche e regole di gestione degli Alvei Politiche e regole di gestione delle Fasce perifluviali di collina e montagna e conoidi Politiche e regole di gestione delle Fasce perifluviali di pianura ..[]; le Linee guida si applicano alle aree demaniali e forniscono indicazioni generali per i canali di bonifica e le aree di proprietà privata	Con riferimento alle Linee Guida di cui alla DGR 1919/2019, si chiede, per maggiore chiarezza, di modificare il testo in questo modo: le Linee guida <b>di cui alla</b> DGR 1919/2019 si applicano alle aree demaniali <b>presenti lungo i corsi d’acqua naturali</b> e forniscono indicazioni generali per i canali di bonifica e le aree <b>di pertinenza fluviale</b> di proprietà privata <b>o di altre proprietà pubbliche.</b>
Politiche e regole di gestione delle Fasce perifluviali di collina e montagna e conoidi Interventi strutturali (PAI Reno) Politiche e regole di gestione delle Fasce perifluviali di collina e montagna e conoidi Interventi strutturali (PAI Reno) a) nelle aree di intervento (individuate sulla base di un progetto preliminare) non sono consentiti nuovi fabbricati, manufatti e opere infrastrutturali. Sui fabbricati esistenti sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria;	Si segnala una leggera diversa sfumatura rispetto a quanto indicato nell’Art. 17 PSAI Reno “All’interno delle “aree di intervento”, a meno di quanto previsto dal progetto preliminare approvato degli interventi strutturali da realizzare, non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di opere infrastrutturali.”
Politiche e regole di gestione delle Fasce perifluviali di pianura Attività di tempo libero E’ consentita la sistemazione a verde per attività di tempo libero in aree non interessabili da esondazioni con tempo di ritorno di 200 anni.	Si segnala che nel <u>territorio di pianura</u> il PSAI individua nelle aree immediatamente adiacenti al tracciato degli argini, come buffer equidistanti dall’asse del corso d’acqua, i seguenti ambiti: -Alvei (le aree ricomprese entro il piede esterno degli argini) -Fasce di pertinenza fluviale di pianura PFV -Aree ad elevata probabilità di esondazione ( $Tr < 25-50$ anni) -Linee di possibile sormonto Con la Variante di coordinamento PAI-PGRA 2016 vengono individuate le celle idrauliche di pianura potenzialmente inondabili per lo scenario P2 ( $Tr \leq 200$ anni). Occorre pertanto chiarire nel testo cosa si intenda per “aree non interessabili da esondazioni con tempo di ritorno 200 anni”, al fine di non escludere dalle attività indicate ampie porzioni di territorio.
Politiche e regole di gestione nell’ecosistema agricolo della pianura. <b>Rischio alluvioni</b>	Si chiede di inserire nel testo: dovrà rapportarsi a verifica della sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico in base ad approfondimenti <b>LOCALI</b> , all’interno del

Nelle aree interessabili da potenziali alluvioni la previsione di nuovi insediamenti dovrà rapportarsi a verifica della sostenibilità delle previsioni relativamente al rischio idraulico in base ad approfondimenti, all'interno del quadro di riferimento del PGRA, di competenza del PUG.

quadro di riferimento del PGRA, di competenza del PUG, **aventi lo scopo di individuare misure di riduzione della vulnerabilità**

### **Pericolosità sismica**

Si prende atto che la normativa e la cartografia relative al tema della pericolosità sismica contenute nel piano adottato, modificando in parte il Piano assunto ne risolvono alcune criticità. Si segnala come rimanga la seguente incongruenza: nell'art. 2.2 – "Riduzione del rischio sismico", al comma 1, lettera b), viene riportato che la Carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali "*fornisce come ulteriore dato conoscitivo le isobate del tetto del substrato rigido, ...*". Tale informazione non è invece presente né in questa cartografia né in quella di QC "Tavola degli elementi geologici che possono determinare effetti locali" e né è stata recepita nella Relazione Illustrativa sul rischio sismico. Al fine di allineare norme, elaborati di QC e di piano, sia cartografie che relazione, è necessario recepire le modifiche e integrazioni proposte via e-mail il 26 agosto scorso nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro per l'analisi della pericolosità sismica.

### **3) COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE REGIONALE**

#### **Piano di Tutela delle Acque**

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.19 del 30/03/2004 è stato successivamente modificato dalla "Variante per il recepimento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione" approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n.15 del 04/04/2011.

A riguardo il PTM dichiara che la Variante è parte integrante e sostanziale del piano e di conseguenza norme e/o elaborati costitutivi sono allegati alle norme del piano (sub allegato 1) come previsto dall'art.1.4 "Competenze del PTM".

Rilevato che una trattazione più integrata e organica della tematica della tutela delle acque nel PTM avrebbe permesso una maggiore certezza della disciplina di governo del territorio e semplificato l'apparato normativo, si prende atto che tale contenuto resterà vigente anche successivamente all'abrogazione del PTCP come allegato del PTM e si chiede di verificare e allegare anche i necessari riferimenti cartografici coordinando gli elaborati tecnici del piano.

#### **Sistema della mobilità**

La proposta in corso di adozione del nuovo PRIT2025, basata sull'impianto definito del vigente Prit98, conferma una strategia regionale finalizzata alla promozione della mobilità sostenibile e attenta alla qualità dell'accessibilità territoriale, con particolare attenzione alle forme meno impattanti e alle diverse esigenze di tutti i cittadini e le cittadine.

Questi elementi sono promossi anche dalla strategia sviluppata dalla proposta di PTM, che a partire dal sistema della mobilità previsto dal vigente PTCP, definisce il sistema delle principali infrastrutture strategiche metropolitane nonché i servizi per la mobilità di scala metropolitana, rileggendo e implementando il nuovo Piano alla luce delle nuove condizioni e del mutato quadro attuale, tenendo conto degli elementi innovativi introdotti dal PUMS e dalla Carta di Bologna entro la cornice del PSM.

La richiesta coerenza delle strategie con rilievo regionale deve condurre ad un quadro unitario delle varie componenti (anche di quelle richiamate dal PTM), valutate complessivamente e indicandone il ruolo e il contributo. Di seguito ne vengono specificati gli aspetti essenziali.

Relativamente al sistema infrastrutturale, il PRIT conferma un impianto di tipo gerarchico-funzionale definendo, in particolare per il sistema stradale, una Rete di interesse regionale (Grande Rete e Rete di

base), a cui riferire la viabilità di carattere più locale. Questo sistema, evolutosi nel tempo, da un lato ha portato al riconoscimento di una rete regionale più estesa di quanto indicato dal Prit98, dall'altro ha posto maggiore attenzione alla necessità di valutazione trasportistica delle scelte infrastrutturali (nuove o in variante), da motivare con chiari benefici di accessibilità e di sostenibilità ambientale e territoriale, anche in considerazione della già ampia dotazione esistente.

In particolare, per il "Nodo di Bologna" viene sottolineata la necessità di una soluzione organica in accordo coi diversi soggetti interessati che tenga conto dell'importanza del nodo e delle diverse componenti dei flussi di traffico presenti (locali, di scambio e attraversamento).

La rilevanza del nodo anche sul traffico di breve e medio raggio, necessita di una verifica integrata anche rispetto alla funzionalità del sistema urbano (e della relativa pianificazione della mobilità), valutandone il funzionamento sia in relazione all'articolata rete infrastrutturale e territoriale in cui è inserito, sia in termini di sostenibilità complessiva del sistema.

La definizione del nuovo assetto strategico del sistema della mobilità del PTM non sembra affrontare questo aspetto e come questo influenzi l'articolazione delle altre infrastrutture e strategie, pur richiamando la soluzione detta "Passante di mezzo" nella parte cartografica.

Analogamente si segnalano le scelte sulle permeabilità della Grande Rete (sistema dei caselli autostradali) che in sede di approvazione del PTCP (PMP) avevano portato ad una variante ad hoc per il Prit98.

Relativamente alla rete stradale metropolitana, la strategia regionale ne evidenzia l'importanza con riferimento in particolare ad alcuni assi principali, interessati da un traffico promiscuo prevalentemente di breve o medio raggio, anche abbastanza intenso, con importanti concentrazioni nell'intorno delle principali aree urbane. Tale circostanza deriva direttamente dalla configurazione territoriale e quindi della domanda di mobilità, che si caratterizza per una sostanziale prevalenza degli spostamenti intra o inter-provinciali, su quelli di scambio o di attraversamento regionale.

Importante che gli interventi di riqualificazione e potenziamento su tale rete rispettino i seguenti obiettivi:

- assicurare il corretto livello di funzionalità dell'infrastruttura esistente, e di adeguati standard di manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di innovazione e dotazione tecnologica;
- migliorare il livello di servizio e di sicurezza, nel rispetto delle diverse caratteristiche di tutte le componenti di traffico (mobilità motorizzata individuale, trasporto pubblico, mobilità non motorizzata);
- migliorare l'inserimento ambientale, in rapporto ai livelli di sensibilità del contesto attraversato, e ridurre il consumo di suolo.

Questa strategia richiede inoltre che, in caso di nuovi interventi o delle indicate proposte di varianti ai centri urbani, particolare attenzione andrà rivolta alla redazione di adeguati studi di mobilità, alla configurazione dei nodi che rappresentano i punti nei quali la funzione di accesso trova diretta attuazione, e dei margini stradali, che si trovano a mediare tra le esigenze di funzionalità della strada e quelle di protezione degli insediamenti urbani serviti, necessariamente prossimi alla strada stessa.

Inoltre, gli interventi devono essere verificati nella capacità di miglioramento dell'accessibilità e della qualità nei centri abitati che sottintendono, e comunque sempre integrati con soluzioni per la riqualificazione della sede storica e della vivibilità locale, per il miglioramento della mobilità ciclopedonale e del trasporto pubblico.

Sull'importante ruolo del sistema logistico, le strategie regionali individuano come elemento principale la Piattaforma Logistica Regionale e la promozione del trasporto intermodale e sostenibile delle merci, a cui la strategia del PTM deve concorrere a partire dalla valorizzazione degli hub regionali.

Il trasporto delle merci, in particolare quello intermodale, richiede sia reti infrastrutturali di collegamenti, di impianti e nodi di interscambio, sia un sistema logistico di imprese e di servizi che riesca a razionalizzare e a

ottimizzare la movimentazione delle merci riducendo i percorsi a vuoto, i flussi di circolazione stradale e il relativo impatto ambientale, contribuendo così alla competitività e alla valorizzazione del territorio.

In coerenza, occorre agire su questi due aspetti, promuovendo politiche che integrino la rete di aree industriali e logistiche territoriali (che definiscono il secondo livello strategico della piattaforma regionale richiamato dal PRIT) con i nodi principali della stessa, in particolare con gli hub dell'Interporto e dell'aeroporto di Bologna a cui dovranno essere per quanto possibile funzionalmente e strategicamente collegate, nel rispetto degli specifici ruoli.

La complessità del fenomeno richiede quindi di intervenire seguendo una pluralità di approcci che tengano legati gli aspetti infrastrutturale alle azioni di politica industriale, e l'organizzazione del sistema produttivo e dei servizi connessi dovrà evitare la diffusione disordinata degli insediamenti sul territorio (sprawl) che nel tempo ha determinato le criticità del sistema trasportistico e logistico e talvolta svantaggi di accessibilità negli ambiti territoriali regionali. Da questo punto di vista risulta importante l'integrazione di politiche orientate sull'innovazione tecnologica e organizzativa, che favoriscono la concentrazione delle aree produttive e un insediamento più razionale delle imprese all'interno delle stesse, puntando al recupero e alla rigenerazione dell'esistente e riducendo il consumo di nuovo suolo.

### **Rifiuti**

Come già evidenziato nell'ambito del contributo alla documentazione presentata in consultazione preliminare con riferimento all'inquadramento normativo delle competenze e degli oggetti, in base agli articoli 196 comma 1, lettere n) e o) e 199, comma 3, lettera l), d.lgs. n. 152/2006, la pianificazione regionale definisce i criteri per l'individuazione da parte delle Province e della Città metropolitana, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché i criteri per l'individuazione dei luoghi adatti allo smaltimento e al recupero dei rifiuti; inoltre, in base all'articolo 197, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 152/2006, le Province e la Città metropolitana individuano, con il proprio strumento di pianificazione territoriale ed, in attuazione dei criteri regionali, le zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nonché le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti e i luoghi idonei al recupero dei rifiuti.

Da tali norme discende, rispetto al documento in esame, la necessità che sia predisposta dalla Città Metropolitana la cartografia delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti individuate sulla base dei criteri regionali contenuti al capitolo 14 della Relazione generale di Piano.

Si segnala, inoltre, che le disposizioni inerenti all'ecosistema arbustivo, indicati al comma 8, dell'articolo 2.6 non paiono attuative dei criteri citati.

Per quanto attiene al tema dei "rifiuti" trattato all'articolo 2.6 del PTM si evidenzia, inoltre, che il comma 2, indica obiettivi attinenti alla gestione dei rifiuti che, in base alla normativa esulano dalle competenze della pianificazione provinciale; la disposizione va quindi coerentemente riformulata.

Con riferimento all'impiantistica di recupero in base alla normativa di settore e ai principi comunitari della gerarchia nella gestione dei rifiuti e di economia circolare, gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi, per quanto attiene ai profili di tutela del territorio perseguiti dalla pianificazione provinciale, vanno assimilati agli impianti industriali.

Questo assunto che, come già rilevato, deriva dalla normativa nazionale e comunitaria, è stato poi declinato più puntualmente dalla normativa regionale in alcune materie di sua più stretta competenza.

In particolare, in base all'articolo 14, comma 2, della legge regionale n. 25 del 20161, nelle materie attinenti alla tutela delle acque, la pianificazione (anche provinciale) non può contenere per gli impianti di recupero dei rifiuti non pericolosi vincoli più restrittivi di quelli previsti per gli impianti industriali.



Inoltre, nelle medesime materie, in base alla deliberazione di Giunta n. 543 del 20182 alcune attività di gestione dei rifiuti pericolosi (e cioè le operazioni di messa in riserva finalizzate al recupero (R13) nonché le operazioni preliminari al recupero quali la cernita, la separazione, la compattazione e il raggruppamento (R12), a determinate condizioni, sono consentite nei limiti previsti per l'insediamento delle altre attività industriali.

Si chiede quindi di riformulare i commi 9 e 10 dell'articolo 2.6 in esame nella parte in cui non risultano conformi con le citate disposizioni regionali. Si chiede, inoltre, di rivalutare, laddove non sia stato già fatto, le disposizioni localizzative contenute negli altri commi alla luce dei principi sopra indicati.

Con riferimento all'impiantistica di smaltimento, si evidenzia un'incongruenza della previsione di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 2.6, relativa alla localizzazione delle discariche per inerti, con il Piano regionale di tutela delle acque, che vieta nelle aree di ricarica di tipo A delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio di pedecollina/pianura le discariche per rifiuti non pericolosi. Si chiede, pertanto, di riformulare la disposizione in modo conforme alla norma regionale.

Si rileva, sempre nell'ambito dei commi 9 e 10 dell'articolo 2.6, sotto altri profili, che:

- non è definito l'ambito di applicazione della disposizione *“per gli impianti di lavorazione di inerti da demolizione potrà essere previsto lo smaltimento solo a seguito di opportuno trattamento”*, riportata al comma 9;
- andrebbero precisate le locuzioni *“impianti di rifiuti pericolosi”* e *“impianti di rifiuti non pericolosi”* in quanto non si comprende a quale tipologia di trattamento si riferiscano.

Con riferimento al comma 18, dell'articolo 2.6, si segnala che in base all'articolo 196, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, come attuato dal PRGR, la previsione circa la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali non si applica agli impianti di discarica. Si chiede, pertanto, di riformulare il comma 18 in senso conforme alla normativa citata.

Preme, inoltre, rilevare, che non risultano individuate, in virtù del principio comunitario di prossimità e tenendo conto dei fabbisogni di trattamento del proprio territorio, zone idonee alla localizzazione di discariche per rifiuti contenenti amianto. In proposito come già è stato osservato in sede di osservazioni al documento preliminare, tale necessità è evidenziata oltre che nel PRGR anche nel Piano amianto regionale approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1945 del 4 dicembre 2017.

### **Aree Protette e Siti Natura 2000**

*Contesto - Quadro conoscitivo diagnostico (relazione e cartografie dell'allegato 2) - 1.a Ecosistemi naturali – Ecosistemi forestali, arbustivi e calanchivi*

Non risultano chiaramente dichiarate le fonti documentali che hanno concorso a definire il quadro conoscitivo, nonché la metodologia utilizzata.

- Sarebbe auspicabile un approfondimento che illustrasse le varie voci della legenda della cartografia di pagina 18, per inquadrare il territorio in modo più completo, ad esempio includendo il numero e le denominazioni delle aree protette, presenti nella Città Metropolitana (6 Parchi regionali 2 Riserve regionali 1 Paesaggio naturale e seminaturale protetto, 8 Aree di Riequilibrio Ecologico), dei siti RN2000, dei parchi provinciali e delle zone di tutela naturalistica. Per queste aree occorre anche procedere ad una classificazione coerente facendo riferimento alla LR 6/2005.
- Tra la mappa dell'Allegato 2 *“Ecosistemi forestale, arbustivo e calanchivo”* e quella di pagina 18 della Relazione, che dovrebbero essere identiche, non c'è corrispondenza nell'indicazione riportata nella legenda (retino in giallo):“. Mancano inoltre le Aree di Riequilibrio Ecologico e non è esplicitato in quale voce della legenda rientrerebbero invece i Parchi Provinciali.
- In riferimento ai siti RN2000 occorre un aggiornamento in quanto ancora chiamati *“Siti di Importanza Comunitaria”* invece che *“Zone di Protezione Speciale”*.

### *Accessibilità – Rete ciclabile metropolitana*

Nella legenda della *Rete ciclabile metropolitana* è indicata come “ciclovie dei parchi” la “*ciclovie dei Gessi*” che però non ricade nel territorio della Città metropolitana ma si sviluppa nel Comune di Brisighella (RA) all’interno del Parco regionale della Vena del Gesso romagnola. Andrebbe invece aggiunta la Ciclovie dei Gessi di Gaibola che cade nel Parco regionale dei Gessi bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa che, si segnala, ha recentemente modificato un breve tratto del percorso originario (<https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/fruizione/ciclovie/i-10-itinerari-ciclabili/ciclovie-dei-gessi-di-gaibola>).

### *Strategia (relazione)*

Tra i punti elencati all’interno della strategia collegata alla *Sfida 1 – tutelare il suolo – vi è “l’assunzione delle disposizioni relative alle aree protette su tutto il territorio metropolitano”*. Non è chiaro quanto riportato: l’assunzione va riferita solo ai territori interessati dalle aree protette all’interno della Città Metropolitana, in tal caso si condivide quanto riportato anche se deve essere chiarito a quali strumenti ci si riferisce quando si parla di “disposizioni” (Piani territoriali dei Parchi, Atti istitutivi...); ogni tipologia di area protetta ha il proprio strumento di riferimento.

Infine, all’interno della Strategia 5 “Appennino, via Emilia e Pianura: un solo territorio” sarebbe opportuno citare la strategia regionale del Primo *Programma regionale per il Sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura* relativa alla Rete Ecologica, che qui appunto viene presa come riferimento nella creazione della Rete ecologica metropolitana.

### *Strategia (cartografia) - Tavola n. 5 Reti ecologiche fruizione e turismo*

La carta si presenta davvero “molto ricca” di elementi e per questo di difficile lettura, difficile distinguere tutti i contenuti. Si evince che per quanto riguarda la Rete ecologica viene indicata come fascia di connessione il “collegamento ecologico appenninico di livello regionale” che sembra coincidere con l’area collinare immediatamente a sud della via Emilia indicato nella Rete ecologica regionale approvata nell’ambito del primo *Programma regionale per il Sistema regionale delle aree protette e dei siti Rete Natura 2000*, (deliberazione dell’assemblea legislativa n. 243/2009). Il sistema collinare emiliano è una delle Aree di collegamento ecologico più strategica a scala regionale per la conservazione della biodiversità in quanto area di transizione delle specie tra il sistema montuoso e la pianura e di connessione in senso est-ovest del sistema fluviale, ma allo stesso tempo anche la più vulnerabile e sottoposta a notevoli pressioni dell’espansione edilizia ed infrastrutturale. Va altresì notato che questo sistema di collegamento, per alcuni dei suoi tratti, è posto immediatamente a monte o interessa direttamente le zone della conoide e degli acquiferi che hanno un’importanza notevolissima per l’alimentazione idrica della pianura sottostante e degli agglomerati urbani che sono presenti. È quindi di vitale importanza tenere aperti dei varchi biopermeabili e indirizzare la pianificazione provinciale e comunale, che finora in linea generale ha trascurato questa fascia territoriale per la sua funzione ecologica, in questo senso.

Vengono inoltre inseriti correttamente come corridoi ecologici multifunzionali dei corsi d’acqua le “aree di collegamento ecologico fluviali” (come da strategia regionale) dei fiumi Reno e affluente Silla e i torrenti Savena, Idice, Sillaro e Santerno.

Nella carta non compaiono invece le “Aree di collegamento ecologico sovraregionali della dorsale appenninica da Piacenza a Bologna”: il sistema dei crinali di cui la dorsale appenninica costituisce l’asse principale, assicura la connessione tra gli ambienti montani della regione. Buona parte del crinale è tutelato dai parchi regionali, dal Parco nazionale tosco-emiliano e dai quindici siti di Rete natura 2000.

Alla luce di quanto descritto si chiede di aggiornare la Rete ecologica rappresentata nella Tavola 5.

Nell’analisi della Tavola emerge anche una certa incoerenza riferita alla classificazione in legenda delle aree protette, così come già sottolineato per il quadro conoscitivo.

#### *SFIDA 1 – Tutelare il suolo*

##### *Art. 1.1 – Finalità e contenuto della disciplina del territorio rurale - Comma 11*

Si ritiene opportuno riscrivere il comma come di seguito riportato, in quanto poco chiaro:

11. (P) La Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo comprende le aree protette ai sensi della LR 6/2005 (Parchi regionali, Riserve naturali regionali, Paesaggi naturali e seminaturali protetti, Aree di Riequilibrio Ecologico) e i siti della Rete Natura 2000 (ZSC - Zone Speciali di Conservazione, ZPS - Zone di Protezione Speciale per l'Avifauna). Per le aree protette vigono i rispettivi provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari mentre per i siti Rete Natura 2000 le Misure generali e specifiche di conservazione e quando presenti i Piani di Gestione.

##### *Art. 1.2 - Ecosistema agricolo*

###### *Disposizioni comuni relative agli interventi edilizi nell'ecosistema agricolo – Comma 11*

Si ritiene opportuno modificare il comma come di seguito riportato:

11. (P) Nelle aree protette e nei siti Rete Natura 2000 così come individuati nella Carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo, le disposizioni dei relativi provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari, così come vigenti prevalgono su quelle del presente articolo, limitatamente agli aspetti trattati in detti piani.

###### *Art. 1.3 - Ecosistema agricolo della montagna/collina (Disposizioni inerenti agli interventi urbanistici ed edilizi – Comma 2) + Art. 1.4 - Ecosistema agricolo della pianura (Disposizioni inerenti agli interventi edilizi e urbanistici nelle aree agricole della pianura alluvionale – Comma 2) + Art. 1.4 - Ecosistema agricolo della pianura (Disposizioni inerenti agli interventi edilizi e urbanistici nelle aree agricole della pianura alluvionale – Comma 2)*

In questi tre articoli si ritiene necessario, per quanto riguarda l'ammissibilità di nuovi insediamenti nelle aree protette, che venga fatto riferimento ai diversi provvedimenti istitutivi, pianificatori e regolamentari per le diverse tipologie di aree protette.

##### *Allegato 2 alle Regole - linee guida “pianificazione per ecosistemi”*

Anche in questo documento si rilevano delle inesattezze sulla distinzione tra le aree protette e i loro rispettivi strumenti di pianificazioni/gestione. Pertanto, è auspicabile che venga corretto tenendo conto di quanto riportato di seguito:

Il Sistema delle aree protette regionali è costituito dalle aree protette istituite ai sensi della LR 6/2005 (Parchi regionali e nazionali, riserve regionali, paesaggi naturali e seminaturali protetti, aree di riequilibrio ecologico) e dai siti della Rete Natura 2000 (ZSC/ZPS). Gli strumenti di gestione sono differenti per ciascuna di queste tipologie: per i Parchi regionali il Piano Territoriale e i Regolamenti (generale e di settore), per le Riserve l'atto istitutivo e il Regolamento, per i PP l'atto istitutivo, per le ARE l'atto istitutivo e il Regolamento, infine per i siti RN2000 le Misure generali e specifiche di conservazione e dove presenti i Piani di Gestione.

Infine, si ribadisce quanto già espresso nella consultazione preliminare: sul *Paesaggio naturale e seminaturale protetto Colline di San Luca* è auspicabile una sua valorizzazione, anche in collaborazione con i Comuni coinvolti (Bologna, Casalecchio di Reno, Sasso Marconi) e con l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale. Questo obiettivo sta diventando tanto più importante, specialmente in questo periodo, in cui le aree naturali protette, e ancora di più quelle nei pressi dei centri urbani, possono svolgere un ruolo importante per la salute dei cittadini e per il turismo integrato tra città e aree naturali contermini.

#### **4) ATTRIBUZIONE DIFFERENZIATA DEL 3% E SFIDA 5 “APPENNINO, VIA EMILIA E PIANURA: UN SOLO TERRITORIO”**

All'art. “5.1 Attribuzione differenziata del 3%” è dato atto che l'imputazione della quota di superficie territoriale consumabile, prevista dalla LR 24/2017 all'art. 6, sarà attribuita attraverso successivi Accordi

Territoriali attuativi del PTM, o tramite atti di pari caratteristiche. In prima applicazione sarà stabilita l'assegnazione di una quota di consumo di suolo non superiore all'1% per funzioni di interesse locale per ogni Unione o Comune mentre la restante quota (2%) sarà attribuita dal PTM per la realizzazione degli insediamenti di rilievo metropolitano indicati al comma 4 dell'art. 5.1 e vocati ad accrescere l'attrattività e la competitività del territorio metropolitano.

L'imputazione effettiva delle quote avverrà nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Accordo operativo, o di atti comparabili, previa verifica da parte della CM di Bologna del rispetto della quota massima di superficie territoriale consumabile sulla base del monitoraggio relativo al consumo di suolo metropolitano.

Dato atto che solo con l'approvazione dell'insieme dei PUG si potrà avere l'effettiva definizione dei perimetri del territorio urbanizzato e le correlate quantificazioni, sulla cui base sarà possibile determinare l'esatto ammontare del suolo consumabile fino al 2050 nell'ambito del territorio metropolitano. Tale tipo di disposizione si ritiene agibile solo se il piano provvede a dotarsi di un dispositivo di stima, gestione, monitoraggio che dia conto dell'utilizzo incrementale che si realizza nel tempo e di come esso viene ripartito fra i comuni metropolitani.

L'utilizzo della quota presunta, per evitare sforamenti prima delle definizioni dei TU nonché per garantire la trasparenza, dovrà essere programmata nel tempo fino al 2050.

Tale contabilizzazione dovrà essere espressamente strutturata nel sistema delle regole del piano e aggiornata costantemente per garantire una gestione formale e trasparente del progressivo utilizzo della quota metropolitana di consumo di suolo.

## **5) IL TERRITORIO RURALE**

Dato atto della competenza specifica del PTM relativamente alla disciplina del territorio rurale, come riconosciuta all'art. 41 dalla LR 24/2017, si ricorda quanto disposto al comma 1 dell'art. 36 della medesima legge, ovvero che nelle more dell'approvazione del PTPR, la Giunta regionale, con apposito atto di coordinamento tecnico, stabilirà le linee guida in merito alla tutela e qualificazione paesaggistica e ambientale del territorio rurale e al recupero e valorizzazione degli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale che lo connotano.

Si fa inoltre presente che spetta al PUG indicare la disciplina regolativa delle trasformazioni della propria struttura insediativa, i comuni dovranno pertanto specificare la norma di carattere generale indicata nel PTM e darne attuazione; questo anche in ragione del fatto che il PTM disciplina solo alcune possibilità di intervento e non si applica a tutti gli edifici presenti in territorio rurale.

In linea generale si chiede di esplicitare chiaramente all'art. "1.1 Finalità e contenuto della disciplina del territorio rurale" che ai sensi di quanto disposto dall'art. 36 della LR 24/2017, in territorio rurale, la realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa esclusivamente se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di quelle ad essa connesse e se non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti.

Con riguardo a quanto proposto dal piano nella Sfida 1 in particolare all'art. "1.2 Ecosistema Agricolo" si evidenzia come la legge regionale 24/2017, in particolare all'art.34, ha inteso superare l'uso dei parametri e degli indici urbanistici, in favore di un approccio strategico e valutativo.

La Legge, infatti, riconosce e legittima l'edificato esistente perfettamente conformato, ma lega le ulteriori trasformazioni attuabili per intervento diretto al raggiungimento degli obiettivi della Strategia in termini di prestazioni, requisiti, incrementi della sostenibilità o altre misure specifiche indicate nella Legge stessa e nel relativo Atto di coordinamento tecnico (DGR n.2135/2019).

Se è necessario modificare l'assetto, la distribuzione, le densità e quantità esistenti il piano deve definire gli obiettivi e gli interessi pubblici che quella trasformazione deve ottenere e le intensità di trasformazione ammesse sia in termini quantitativi sia qualitativi.

La logica non potrà più essere quella di una conformatività delle previsioni urbanistiche decisa a priori, ma dovrà approdare alla conformatività urbanistica ad esito di un processo predeterminato dal Piano strettamente connesso al quadro conoscitivo diagnostico e alle esigenze delle aziende agricole, che analizza e compensa gli eventuali impatti sul territorio e sul paesaggio.

L'approccio proposto dal PTM per il governo del territorio rurale non pare andare in questa direzione prevedendo indici fondiari per gli interventi funzionali alle attività agricole ovvero superfici minime di SAU per l'avvio delle attività e per consentire nuove possibilità edificatorie.

Relativamente a ciò si ricordano anche i criteri e le indicazioni dell'atto di coordinamento tecnico di cui alla delibera di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 623 del 29 aprile 2019 (PRA) e in particolare a quanto indicato al punto 3.1.1. i cui contenuti del PTM devono essere coerenti.

L'art. 1.2 "Ecosistemi agricoli" appare infatti volto ad estendere le tipologie di intervento soggette a PRA fissate dal punto 3.1.1 dell'atto regionale di coordinamento. Tuttavia, la formulazione del comma 15 risulterebbe produrre anche una dubbia riduzione delle stesse tipologie di intervento fissate dall'atto regionale.

L'atto regionale, infatti, al punto 3.1.1, non assoggetta a PRA solo interventi per la realizzazione di nuovi fabbricati (come può desumersi dal combinato delle tre lettere di questo comma 15), ma anche interventi di ampliamento diversi da quelli considerati dal disposto del PTM alle lettere b) e c).

In relazione al punto *iii Allevamenti non aziendali (intensivi)* comma 16 dell'Art. 1.2 "Ecosistemi agricoli" si chiede di comprendere tra i motivi che rendono possibili interventi di ampliamento degli edifici sia la necessità di adeguamento ad eventuali ulteriori disposizioni di legge, oltre a quelle esistenti in materia di benessere animale, sia l'esigenza di garantire idonei standard di biosicurezza garantendo comunque il rispetto delle disposizioni paesaggistiche delle diverse zonizzazioni paesistiche del PTCP/PTPR.

Per esigenze di chiarezza della norma e di coerenza con le disposizioni tecniche del Regolamento Regionale n. del 15 dicembre 2017, n. 3 (Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue), che costituiscono il parametro di riferimento per una conduzione sostenibile delle attività di allevamento a livello regionale, si propone:

- di modificare le definizioni di allevamento contenute nel "Glossario dei termini riguardanti il territorio rurale" delle Norme di Piano (individuata ai fini della realizzazione degli interventi edilizi relativi a *Fabbricati destinati all'allevamento e al ricovero degli animali* previsti al punto 16 dell'Art. 1.2 – Ecosistemi agricoli) sulla base delle seguenti indicazioni:
  - eliminazione dei termini *aziendale, interaziendale e non aziendale* per distinguere le categorie di allevamento che si intende individuare;
  - distinzione delle categorie di allevamento sulla base della disponibilità di terreno da parte delle aziende per garantire il rispetto dei parametri contenuti nel Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3 (Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue).
- di verificare quanto disposto per l'"ecosistema delle acque correnti" e dell'"ecosistema agricolo", contenute all'interno dell'Allegato 2 - Linee guida "Pianificazione per ecosistemi" del documento Regole del Piano.

## 6) DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Con riguardo al Titolo 1 e Titolo 2 dell'apparato delle "Regole" per maggior chiarezza della norma si suggerisce di modificare e integrare i successivi passaggi.

- Adottare una numerazione progressiva degli articoli (art. 1 e successivi) in modo che questi non possano essere confusi con quelli di cui alla Sfida 1 Tutelare il Suolo, e in modo da rendere anche più agevole e diretto il loro richiamo, evitando equivoci e fraintendimenti.
- In merito al Titolo 1, art. "1.1 Il PTM" comma 4 e al comma 2 dell'art. 41 della LR 24/2017, si ricorda che solo a seguito della condivisione e sottoscrizione dell'Accordo Territoriale di cui all'art.41 comma 2 della LR24/2017, prima dell'approvazione del PTM, la componente strategica del piano potrà costituire parte integrante della pianificazione territoriale regionale per quanto attiene agli obiettivi di sviluppo strategici dell'area metropolitana. Si chiede al riguardo di riformulare in tal senso il comma 4.
- All'art. 1.4 "Competenza del PTM", comma 2, in applicazione del principio di competenza di cui all'art. 24, comma 1, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, si ritiene improponibile il passaggio che stabilisce che, in caso di conflitto con le previsioni di differenti strumenti di pianificazione generale e/o settoriale, prevale quanto stabilito dal PTM, senza la necessità di modificare le previsioni degli strumenti di pianificazione generali e/o settoriali le cui previsioni fuoriescono dal corrispondente regime competenziale.

Tra i Piani citati al comma 7 del medesimo articolo, si chiede inoltre di aggiungere:

- il Piano Forestale Regionale;
- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI Po) approvato con DCPM 4 maggio 2001;
- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA Po) approvato dal Comitato Istituzionale integrato dell'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 2 del 3/03/2016; definitivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
- il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale (PGRA AS) approvato dal Comitato Istituzionale integrato dell'Autorità di Bacino del fiume Arno con Deliberazione n. 235 del 3/03/2016; definitivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (PdG AS 2015) approvato dal Comitato Istituzionale integrato dell'Autorità di Bacino del fiume Arno con Deliberazione n. 234 del 3/03/2016; definitivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016
- Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (PdG Po 2015) approvato dal Comitato Istituzionale integrato dell'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazione n. 1 del 3/03/2016; definitivamente approvato con DPCM 27 ottobre 2016.

Vanno inoltre citate le mappe del PGRA del secondo ciclo pubblicate il 16/03/2020 a seguito della presa d'atto dell'aggiornamento delle mappe della pericolosità e rischio di alluvioni da parte della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino del fiume Po con Deliberazioni n. 7 e 8 del 20/12/2019.

Con riguardo agli elaborati cartografici relativi alla componente strutturale del piano, si ritiene necessario riportare in legenda i riferimenti dei relativi disposti delle Norme per dare certezza nell'applicazione.

La Regione conclude dando atto dell'espressione del parere motivato relativo alla valutazione ambientale reso con Determina n. 4002 del 08/03/2021 del Dirigente del Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale (VIPSA) della Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art.19 della LR n.24/2017 e da lettura delle raccomandazioni contenute nel disposto conclusivo.

Prende la parola il rappresentante di ARPAE Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (AACM), Paola Cavazzi Responsabile dell'Unità Valutazioni ambientali che pone attenzione alla grande importanza che la legge e l'atto di coordinamento pongono al rapporto tra valutazione e strategie e quindi alla Valsat del piano. La nuova impostazione e il differente ruolo che la legge attribuisce alla valutazione implica un grande cambiamento nell'elaborazione della Valsat che ancora si fa fatica a vedere sia nel PTM sia poi nei PUG.

Quello che si riscontra è un rimando consistente alla fase successiva di attuazione del piano. Viene data una struttura e una impostazione ma poi si rimanda una parte importante del processo di valutazione, in particolare, agli accordi territoriali o ad altri strumenti attuativi.

In questo modo quindi la valutazione non sarà più strategica, ma puntuale, una sorta di "VIA" del singolo progetto; questo approccio va a scapito della possibilità di avere una visione d'insieme e di poter fare una valutazione degli impatti complessiva di area vasta.

Sarà quindi necessario puntare molto sulla fase di monitoraggio dove si potranno avvalorare le strategie e verificare come sono stati raggiunti gli obiettivi, che comunque sono definiti nel piano, tenendo traccia del percorso e dei collegamenti con la valutazione e il quadro conoscitivo diagnostico.

Percorso e quadro di riferimento che diventa necessario anche per la valutazione delle strategie dei piani comunali.

Prende la parola l'Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia Orientale, il direttore Massimo Rossi che ricorda che è stato richiesto e corrisposto il parere di competenza nell'ambito del procedimento di valutazione d'incidenza ex L.R. 7/2004 e parere di conformità ai sensi dell'art. 39 e art. 48 della L. R. 6/2005. Segnala inoltre come tema di interesse prioritario quello, più volte ripreso, della valutazione dei servizi ecosistemici che rappresenta la vera innovazione e un traguardo a cui il piano deve puntare e nel quale far confluire tutte le scelte del piano compreso quelle relative al consumo di suolo e alla quota del 3%.

Allora sarà necessario identificare ma anche quantificare e valutare i servizi ecosistemici presenti sul territorio portando a compimento il lavoro iniziato con il piano.

Prende la parola il Consorzio della Bonifica Romagna Occidentale, Annalisa Ciccarello che richiama la nota inviata (nostro prot. 02.02.2021.0149055) che riporta osservazioni e valutazioni inerenti in particolare aspetti legati al rischio idrogeologico e alla sicurezza idraulica che si auspica verranno recepiti nelle disposizioni del piano.

Prende la parola il responsabile di FER, Geppino Toglia, che conviene sulla parte di osservazioni e valutazioni di carattere metodologico sollevate da Regione e ARPAE e dichiara la volontà di continuare a seguire l'attuazione del piano anche in collaborazione con i servizi regionali.

Prende la parola il responsabile del Consorzio Chiusa di Casalecchio e del Canale del Reno, Roberto Minghè che chiarisce che non ci sono osservazioni in questa fase.

La Città Metropolitana (Alessandro Delpiano), preso atto delle valutazioni espresse dalla Regione, evidenzia puntualmente quanto di seguito, dichiarandosi disponibile ad approfondire e integrare alcuni aspetti di merito.

Ricorda che la formazione del PTM è un processo che è durato solo un anno e che ha richiesto una importante condivisione con i comuni del territorio metropolitano. Rilevante è stato il confronto anche con la Regione e gli altri Enti alle quali valutazioni ci adegueremo in modo attivo cercando di essere il più possibile rispondenti a quanto segnalato.

Un solo anno di percorso ci ha costretto a porre molta attenzione agli aspetti innovativi del piano; la collaborazione creata con Regione ed Enti ci ha permesso di arrivare a questa proposta che per noi ha molti elementi di innovazione.

Il PTM infatti, al contrario del PTCP, è un piano contenuto e non enciclopedico ha puntato solo su alcuni aspetti cercando di innovare e raggiungere risultati differenti rispetto al quadro di partenza.

Sono 5 i punti di innovazione da richiamare e sui quali ci dobbiamo dire tutti che è necessario un ulteriore momento di approfondimento e riflessione che si esprimerà nella fase di prima attuazione del piano, una fase ancora di sperimentazione che ci vedrà impegnati a verificare e approfondire questi aspetti.

Il policentrismo, la scelta è stata rendere ancora più evidente che le cose devono accadere nei luoghi dove c'è sostenibilità dichiarando finite le logiche che favoriscono la dispersione insediativa. Saper selezionare permette di avere un territorio attrattivo. Il PTM questo lo fa e lo fa utilizzando la Valsat che indaga e poi seleziona, in particolare negli ambiti produttivi. Partendo dalla conoscenza del territorio e dalla sua diagnosi, queste scelte anche molto selettive sono state molto più facilmente condivise con i comuni e i territori.

Si comprende quindi la valutazione della Regione in merito agli accordi territoriali, strumenti che fanno anche delle scelte ma che devono rimanere attuativi e controllati. Ma si ribadisce che gli accordi sono strumenti che arrivano a valle di una valutazione che ha già fatto il PTM, valutazione che andrà solo approfondita nella fase attuativa.

I Servizi ecosistemici e il metabolismo territoriale, abbiamo cercato di dare evidenza e importanza ad un tema che è nuovo e abbiamo dato il massimo, questo è stato compreso e ci fa piacere, ma certamente è una strada che va portata compimento. A nostro avviso abbiamo però già raggiunto dei risultati quali preservare tutte le risorse di carattere naturale in un'ottica differente rispetto al PTCP e aver introdotto un riferimento unitario nel territorio rurale metropolitano, aspetto oggi importantissimo. Poi approfondiremo il tema della valutazione per dare più forza.

Rigenerazione, Appennino e Perequazione, sono gli altri tre temi molto legati fra loro. Dal punto di vista della Regione i servizi ecosistemi si legano a questi temi in maniera molto forte e quindi, anche se pensiamo di aver trattato questo tema, con il piano lo approfondiremo e arricchendone i contenuti.

Dobbiamo però dire che le politiche per l'Appennino sono centrali nel piano e le abbiamo trattate attraverso la rigenerazione e la perequazione. I programmi di rigenerazione, uno strumento nuovo e potente, sono la nostra proposta. Mentre sulla perequazione abbiamo puntato tutta l'attuazione delle strategie del piano legandola alla quota di consumo di suolo e quindi al 3% quale risorsa finita e quindi importante sarà, come richiesto dalla Regione, l'attenzione al suo utilizzo in un tempo di medio e lungo periodo.

La Regione (Roberto Gabrielli) a conclusione, in merito alla esigenza di "temporalizzare" sino al 2050 l'effettiva imputazione delle quote di superficie territoriale consumabile per rendere trasparente e garantire il consumo della sola quota del 3% prevista dalla legge, suggerisce di inserire almeno una prima limitazione temporale al 2% di consumo di suolo a disposizione del PTM. Propone la limitazione all'utilizzo massimo del 25% entro i primi 5 anni di applicazione.

La Città Metropolitana (Alessandro Delpiano e Mariagrazia Ricci), prosegue dando puntualmente conto degli aspetti evidenziati.

Relativamente alle considerazioni di ordine generale svolte da Regione Emilia-Romagna su "Strategia e valutazione", prendendo atto del giudizio positivo complessivamente riservato al PTM così come adottato, preme innanzitutto evidenziare la piena disponibilità della Città metropolitana di Bologna ai fini dell'individuazione di soluzioni condivise funzionali a far sì che il PTM approvato risponda appieno alle aspettative, tenendo conto sia delle specificità di un siffatto strumento pianificatorio nell'ordinamento regionale sia della circostanza per cui il percorso formazione del PTM stesso ha rappresentato, per entrambi gli Enti, il primo campo di sperimentazione - alla scala dell'area vasta - delle importanti innovazioni introdotte dalla disciplina normativa di cui alla legge regionale n. 24/2017.

Si condivide, pertanto, che alcuni aspetti potranno essere oggetto di valutazione e approfondimento, segnatamente nelle fasi di prima applicazione e attuazione del PTM, nella prospettiva di proseguire il lavoro proficuamente avviato e svolto in questi mesi.



Relativamente agli strumenti attuativi proposti dal PTM, ossia gli accordi territoriali e i programmi metropolitani di rigenerazione, sottolineando ancora una volta il carattere sperimentale del percorso di pianificazione, si condivide la necessità di esplicitarne maggiormente il legame con le valutazioni e le strategie complessive del PTM stesso.

Si intende, infine, sottolineare che la Città metropolitana, chiamata ad elaborare un innovativo piano territoriale nella sua nuova veste istituzionale di “Federazione dei Comuni”, ha voluto raccogliere la sfida di costruire un Piano che contrasta con azioni concrete il consumo di suolo promuovendo, anche attraverso strumenti innovativi, la rigenerazione dell’esistente, anche con l’obiettivo di stimolare l’attività dei Comuni e delle loro Unioni verso il diverso modello pianificatorio da realizzare tramite i PUG, in attuazione dei principi e dei contenuti della legge regionale n. 24/2017.

### **1) In riferimento alle Sfide 1 e 2**

In riferimento ai contenuti delle Sfide 1 e 2, fermo restando che il PTM così come adottato è stato elaborato, formato e redatto in piena conformità con il dettato normativo di riferimento, tenendo anche conto di quanto già espressamente previsto all’art. 1.4 della Parte generale delle norme del PTM stesso, la Città metropolitana di Bologna prende atto delle considerazioni svolte dal CUR in relazione alla necessità di meglio delineare i contorni delle corrispondenti relazioni con gli strumenti della pianificazione sovraordinata, statale e/o regionale, nel rispetto dei principi di competenza di cui all’articolo 24 e di non duplicazione di cui all’articolo 48 della medesima legge regionale.

In fase di approvazione, di conseguenza, il PTM sarà adeguato alle determinazioni assunte nel parere motivato del CUR, sulla base delle proposte di modifica agli elaborati e ai documenti di Piano condivise con Regione Emilia-Romagna nell’ambito del CUR.

In particolare, in recepimento del detto parere motivato del CUR, la Città metropolitana di Bologna si impegna ad apportare in sede di approvazione le seguenti revisioni agli elaborati e ai documenti del PTM così come adottato, tenendo conto che tali revisioni non integrano in alcun modo gli estremi di una modifica sostanziale al medesimo PTM:

i) revisionare gli articoli da 1.6 a 1.12 della Sfida 1 delle norme del PTM nei termini che seguono:

- evidenziazione ulteriore che il PTM si conforma integralmente alle previsioni degli strumenti della pianificazione statale e regionale vigenti;

- modificazione dell’art. 1.4, comma 3, lett. a), della Parte generale delle norme del PTM, specificando le componenti normative cartografiche del PTCP che, avendo assunto natura ed effetti di pianificazione sovraordinata, non saranno abrogate con l’approvazione del PTM, secondo un elenco condiviso con Regione Emilia-Romagna;

- riproduzione integrale, in apposito allegato alle norme del PTM che ne dovrà conseguentemente formare parte integrante e sostanziale e che dovrà essere richiamato nella parte generale delle norme del medesimo PTM, di tutte le previsioni normative e cartografiche del PTCP vigente, il cui elenco viene allegato al presente verbale, attraverso le quali si era data attuazione ai contenuti della pianificazione *sovraordinata* regionale, con particolare riferimento al PTPR e al PTA, e che, come tali, hanno direttamente assunto natura ed effetti della medesima pianificazione sovraordinata;

- eliminazione, negli articoli da 1.6 a 1.12 della Sfida 1 delle norme del PTM, di tutti i riferimenti che riproducono e/o rischiano comunque di ingenerare incertezze in ordine alla piena e diretta applicazione, per quanto di competenza, delle previsioni della pianificazione statale e regionale così come vigenti, fermo rimanendo per il resto il perimetro competenziale del PTM così come espressamente delineato e disciplinato dall’articolo 41 e dalle ulteriori disposizioni normative a tal fine applicabili della legge regionale n. 24/2017, segnatamente per quanto concerne la disciplina del territorio rurale.

- modificazione del QCD e degli elaborati cartografici coerentemente con quanto *ut supra* evidenziato;
- impegno ad approfondire ulteriormente con Regione Emilia-Romagna e i Comuni facenti parte del territorio metropolitano, successivamente all'approvazione del PTM, l'articolazione e le dinamiche dei servizi ecosistemici e del metabolismo territoriale, anche nella prospettiva di promuovere tutte le più opportune sperimentazioni del caso; in particolare, ferma restando l'attuale lettura del territorio metropolitano per ecosistemi, intesi come unità funzionali di base per la produzione dei servizi ecosistemici stessi, saranno a tal fine individuate modalità condivise per integrare, successivamente alla relativa approvazione, il PTM (o il corrispondente QCD) con i riferimenti ai servizi ecosistemici dei suoli e alla Mappatura e Valutazione dei Servizi Ecosistemici (MAES);

ii) revisionare l'art. 1.2 della Sfida 1 delle norme del PTM nei termini che seguono:

- specificazione ulteriore, nell'art. 1.2 commi da 13 a 16 della Sfida 1 delle norme del PTM, che le disposizioni inerenti agli interventi funzionali all'attività agricola e le relative indicazioni rispetto agli indici fondiari rappresentano delle soglie massime di sostenibilità per la realizzazione degli interventi da parte degli imprenditori agricoli e che tali soglie potranno essere articolate e specificate dai Comuni in sede di PUG, sulla base del relativo Quadro conoscitivo, fermo restando la necessità per i Comuni di garantire la coerenza con la disciplina strutturale del PTM. Si conferma a tal proposito la scelta, ritenuta di importanza strategica per l'attuazione degli obiettivi del PTM, di prevedere l'insediamento di nuove funzioni residenziali soltanto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente.
- pieno adeguamento della norma del PTM ai criteri e alle indicazioni dell'atto di coordinamento tecnico di cui alla delibera di Giunta regionale dell'Emilia-Romagna n. 623 del 29 aprile 2019 (PRA) attraverso l'eliminazione delle eventuali incongruenze.
- recepimento delle indicazioni inerenti alle attività di allevamento.

iii) revisionare le norme della Sfida 2 del PTM, modificando in particolare gli articoli 2.1 e 2.3 nei termini che seguono:

- evidenziazione ulteriore che il PTM si conforma integralmente, per le aree in dissesto idraulico ed idrogeologico individuate nell'ambito degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale per l'assetto idrogeologico che interessano il territorio metropolitano, alle previsioni degli anzidetti strumenti della pianificazione di bacino distrettuale vigenti;
- eliminazione di tutti i riferimenti nelle norme della Sfida 2, in particolare all'articolo 2.3, e nei corrispondenti elaborati cartografici che, per le aree in dissesto idraulico ed idrogeologico individuate nell'ambito degli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale per l'assetto idrogeologico che interessano il territorio metropolitano, riproducono e/o rischiano comunque di ingenerare incertezze in ordine alla piena e diretta applicazione delle previsioni della pianificazione di bacino distrettuale così come vigenti;
- eliminazione di tutti i riferimenti ad eventuali effetti conformativi, siano essi di natura prescrittiva o di indirizzo, derivanti dal richiamo ai perimetri per le aree in dissesto idraulico ed idrogeologico desunti dalle banche dati regionali nelle norme della Sfida 2 del PTM, chiarendo altresì che i riferimenti alle stesse assolvono ad una funzione meramente conoscitiva e che esclusivamente a tale fine saranno richiamati nel QCD;
- modificazione del QCD e degli elaborati cartografici coerentemente con quanto *ut supra* evidenziato.

## 2) In riferimento alle Sfide 4 e 5

In riferimento ai contenuti delle Sfide 4 e 5, si prende positivamente atto del giudizio favorevole espresso dal CUR relativamente alla componente strategica e strutturale del PTM, al corrispondente impianto normativo e, quindi, anche all'applicazione dell'articolo 41, comma 5, della legge regionale n. 24/2017.

La scelta strategica e strutturale di promuovere l'attrattività e l'accessibilità concentrando l'azione del Piano sulla qualificazione e il rilancio dei poli funzionali metropolitani, quali centri prioritari per lo sviluppo, e sulla rigenerazione sostenibile degli ambiti produttivi sovracomunali, produce l'effetto di una diretta correlazione tra le quote di superficie territoriale massima consumabile secondo la detta legge regionale e la struttura insediativa e produttiva propria del territorio metropolitano, operando, di fatto, una prima differenziazione, o comunque una selezione, delle possibilità di sviluppo insediativo e produttivo, in armonia con i criteri di sostenibilità ambientale e territoriale che rappresentano e costituiranno il riferimento primario e imprescindibile per tutte le successive scelte di pianificazione.

A tal proposito, pertanto, la Città metropolitana di Bologna condivide le considerazioni svolte dal CUR in relazione alla necessità di precisare ulteriormente, nelle more dell'approvazione dei PUG e avuto riguardo all'esigenza di "temporalizzare" sino al 2050 l'effettiva imputazione delle quote di superficie territoriale consumabile in rapporto ai bisogni che si manifesteranno concretamente in un siffatto lasso temporale, taluni aspetti inerenti sia alle forme e modalità di attribuzione differenziata delle dette quote di superficie territoriale consumabile sia al regime del fondo perequativo metropolitano.

Per l'effetto, in recepimento del parere motivato del CUR, la Città metropolitana di Bologna si impegna ad apportare in sede di approvazione le seguenti revisioni agli elaborati e ai documenti del PTM così come adottato, tenendo conto che tali revisioni non integrano in alcun modo gli estremi di modifica sostanziale al medesimo PTM:

i) inserire nel QCD del PTM una stima del perimetro del TU di ogni Comune facente parte del territorio metropolitano, effettuata muovendo dai perimetri indicati negli strumenti urbanistici vigenti e tenendo altresì conto di quanto stabilito dall'articolo 32 della legge regionale n. 24/2017, fermo comunque restando che il compito di perimetrare il relativo TU spetta ai Comuni attraverso il PUG; il tutto al fine di effettuare un primo calcolo del corrispondente 3% che dovrà essere progressivamente aggiornato via via che i PUG saranno approvati;

ii) inserire altresì nel QCD del PTM un riferimento espresso anche alle superfici previste negli accordi territoriali e di programma conclusi e/o i cui percorsi di formazione siano stati comunque avviati successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 24/2017;

iii) specificare ulteriormente, nella prospettiva di corrispondere pienamente alle indefettibili esigenze di trasparenza e pubblicità, oltre che di certezza dei rapporti giuridici, nelle norme relative alla Sfida 5 del PTM le forme e le modalità attraverso le quali dovranno essere definitivamente attribuite e, per l'effetto, puntualmente rendicontate le quote di superficie territoriale consumabile effettivamente assegnate ai Comuni nel corso del tempo; ciò che, fermo restando che i profili organizzativi e procedurali inerenti alla formazione del fondo perequativo metropolitano saranno meglio delineati attraverso il regolamento attuativo che sarà approvato dal Consiglio metropolitano a valle dell'approvazione del PTM, dovrà avvenire introducendo all'articolo 5.1 delle norme del PTM disposizioni aventi tutti i seguenti caratteri:

- previsione in forza della quale, fermo restando che il PTM e i PUG non "dimensionano", non attribuiscono in nessun caso potestà edificatoria alle aree libere e non conferiscono alle stesse potenzialità edificatorie o aspettative giuridicamente tutelate di analogo contenuto, gli accordi territoriali relativi agli insediamenti di rilievo metropolitano da concludersi prima dell'adozione dei PUG, segnatamente per

quanto concerne gli ambiti produttivi sovracomunali, contengono un'assegnazione di massima della quota di superficie territoriale consumabile, tenendo conto che l'effettiva attribuzione della quota di superficie territoriale consumabile potrà avvenire solamente attraverso gli strumenti degli accordi di programma e/o degli accordi operativi;

- esplicitazione ulteriore che la detta assegnazione di massima della quota di superficie territoriale consumabile sarà effettuata attraverso l'accordo territoriale e si fonderà su una valutazione delle condizioni effettive dei singoli ambiti produttivi e dei poli funzionali metropolitani integrati relativamente alle dotazioni territoriali per i lavoratori e gli utenti, ai livelli di accessibilità, alle dotazioni ecologico-ambientali, alle esigenze di rigenerazione connesse con le indicazioni delle Sfide 3 e 4, tenendo altresì pienamente conto dei contenuti dell'Atto di coordinamento tecnico sulle dotazioni territoriali approvato con D.G.R. n. 110 del 28/01/2021. Tale valutazione, in particolare, sarà effettuata sulla base dei criteri di sostenibilità e degli indicatori assunti nella ValSAT del PTM e nel relativo piano di monitoraggio, così come revisionati in recepimento dei contenuti del parere del CUR. La predetta assegnazione costituirà, per l'effetto, riferimento vincolante per la ValSAT e per la Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale del PUG e per la conseguente definizione dei limiti, delle condizioni e delle opportunità insediative di ciascun ambito produttivo o polo funzionale.

- previsione in forza della quale, sempre fermo restando che il PTM e i PUG non "dimensionano", non attribuiscono in nessun caso potestà edificatoria alle aree libere e non conferiscono alle stesse potenzialità edificatorie o aspettative giuridicamente tutelate di analogo contenuto, le deliberazioni inerenti all'accordo di programma e agli accordi operativi, sia per gli insediamenti di rilievo metropolitano sia per gli insediamenti di rilievo locale, dovranno esplicitamente e formalmente dare atto della quota di superficie territoriale consumabile che, per il periodo di vigenza dei detti accordi, viene effettivamente assegnata per la realizzazione dei medesimi insediamenti attraverso i detti accordi; una quota che, per l'effetto, dovrà essere rendicontata e, come tale, precisamente computata ai fini del progressivo utilizzo della quota massima di superficie territoriale consumabile;

- previsione in forza della quale, per gli insediamenti di rilievo metropolitano, laddove la quota del 2% della superficie territoriale consumabile in quel Comune sino al 2050 non sia sufficiente a consentire la realizzazione dei detti insediamenti di rilievo metropolitano in quel determinato territorio comunale, la quota "aggiuntiva" di superficie territoriale consumabile a tal fine specificatamente occorrente sarà computata nell'ambito del 2% della quota della superficie territoriale complessivamente consumabile a livello metropolitano di cui all'articolo 5.1 delle norme del PTM e, per l'effetto, ripartita proporzionalmente tra tutti gli altri Comuni facenti parte del medesimo territorio metropolitano;

- previsione dell'obbligo per il Consiglio metropolitano di adottare annualmente una delibera con quale effettuare la ricognizione delle quote di superficie territoriale consumabile effettivamente assegnate ai Comuni nel corso della corrispondente annualità, ivi dovendosi dare altresì atto e/o comunque conto degli eventuali aggiornamenti circa l'insieme delle quote di superficie territoriale consumabile determinatesi nel corso di quella determinata annualità a fronte dell'approvazione di uno o più PUG;

iv) previsione dell'obbligo di pubblicare tempestivamente in una apposita sezione del sito istituzionale della Città metropolitana di Bologna tutti i dati aggiornati relativamente all'effettiva imputazione delle quote di superficie territoriale consumabile ai singoli Comuni.

### **3) In riferimento alle Disposizioni di carattere generale**

In riferimento alle norme di cui alla parte generale, si condivide certamente il suggerimento di renderle ancora più chiare e, come tali, sempre più fungibili per tutti coloro che saranno chiamati concretamente ad applicarle, a partire dall'esigenza di rivedere la numerazione delle Regole del PTM, dall'integrazione del comma 7 dell'articolo 1.4 con gli ulteriori strumenti pianificatori indicati da Regione Emilia-Romagna e dalla

specificazione nella legenda degli elaborati cartografici relativi alla componente strutturale del PTM dei corrispondenti riferimenti normativi.

A tal riguardo, quindi, preme solamente precisare che il comma 2 dell'articolo 1.4 della detta parte generale delle norme del PTM costituisce la mera riproposizione, avuto riguardo all'ambito competenziale del PTM stesso, di quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, della legge regionale n. 24/2017 in relazione all'applicazione del principio di competenza di cui al comma 1 della medesima disposizione di fonte legislativa regionale. Ad ogni modo la Città metropolitana si impegna a precisare nella detta norma vale esclusivamente nei limiti di cui all'art. 24 della legge regionale n. 24/2017.

#### 4) Altre tematiche

In riferimento ai contenuti del PTM relativi a sistema della mobilità, rifiuti, aree protette e siti natura 2000, attività estrattive, riduzione del rischio sismico e reti ecologiche, la Città metropolitana, prende atto di quanto evidenziato dalla Regione Emilia-Romagna e si impegna conseguentemente ad adeguare e integrare, ove necessario, i detti contenuti del PTM attraverso il recepimento, nelle Norme e/o nel QCD e/o negli elaborati cartografici, dei corrispondenti atti, piani o programmi a tal fine giuridicamente applicabili.

**Ad esito del confronto si concorda che si è raggiunta la necessaria condivisione per l'espressione favorevole del parere motivato del CUR prendendo atto della disponibilità della Città Metropolitana all'accoglimento delle raccomandazioni e osservazioni secondo le indicazioni sopra evidenziate per il perfezionamento dei documenti di piano in sede di approvazione.**

Conclusa la discussione, il consigliere Marco Monesi ringrazia tutti e tutte del lavoro fatto, dichiarando che possiamo essere molto contenti del risultato perché questo è il primo piano significativo che dà attuazione alla legge 24/2017. Uno strumento che consentirà di essere pronti alla ripartenza post covid e offrendo la possibilità alla realtà economica e sociale del territorio metropolitano di mettersi al lavoro con un nuovo quadro di regole che ha presente i nuovi e ambiziosi obiettivi e le sfide per il futuro.

L'assessora regionale Barbara Lori ricorda il percorso articolato che si concluderà con l'approvazione del piano ma anche che, subito dopo, inizierà la fase attuativa; una fase che continua ad interessare molto la Regione che, con un differente ruolo, si impegna a monitorare insieme alla Città Metropolitana.

I temi che per la Regione sono fondamentali per la piena attuazione della legge sono certamente il consumo di suolo ma anche la valorizzazione territoriale a tutto tondo. E quindi l'Appennino come territorio di valore e non marginale e la collegata questione dei servizi ecosistemi che sicuramente meriterà, nel proseguo dei nostri e vostri lavori, approfondimenti dai quali potranno conseguire valutazioni e scelte politiche importanti.

Anche sul 3% sarà davvero importante, in una logica di un ulteriore approfondimento di questo sforzo grande che il PTM fa nella selezione degli ambiti, una riflessione di come utilizzare nel tempo questa scarsa dotazione. Vi sollecitiamo ma avete già colto appieno la nostra posizione. Come si utilizzerà nel tempo questa quota farà la differenza e questo è un punto che va governato. Oggi avere lo strumento del PTM ci aiuta in questo.

L'assessora finisce brevemente ricordando che gli uffici regionali predisporranno il verbale che, previa verifica, verrà trasmesso alla Città Metropolitana e a tutti gli Enti coinvolti nel CUR quale parte integrante e sostanziale del parere motivato.

L'assessora ribadisce la piena collaborazione della struttura tecnica regionale per qualsiasi necessità di confronto anche nell'ultima fase che condurrà all'approvazione del PTM e ringrazia tutti i partecipanti.

Si chiude la seduta alle ore 12:30.

Bologna, 09/03/2021

**ALLEGATO - Elementi del PTCP vigente di cui confermare la validità.****NORME****TITOLO 3 - pianificazione integrata per la valorizzazione delle risorse naturali e paesaggistiche**

- Art. 3.1 - Unità di paesaggio di rango provinciale: definizione, finalità, obiettivi e strumenti attuativi  
*(Recepisce e integra l'art. 6 del PTPR)*
- Art. 3.2 - Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggio  
*(Recepisce e integra l'art. 6 del PTPR)*

**TITOLO 4 - Tutela della rete idrografica e delle relative pertinenze e sicurezza idraulica**

- Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici  
*(Recepisce e integra l'art. 18 del PTPR e l'art. 15 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4 del PTCP)*
- Art. 4.3 - Fasce di tutela fluviale (FTF)  
*(Recepisce e integra i contenuti degli artt. 17 e 34 e dell'Elaborato M del PTPR e dell'art. 18 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4 del PTCP)*
- Art. 4.7 - Conservazione e valorizzazione del demanio fluviale e progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perifluviali  
*(Recepisce e integra i contenuti dell'art. 32 del PTPR nonché l'art. 19 del PSAI e le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4 del PTCP)*

**TITOLO 6 - Tutela dei versanti e sicurezza idrogeologica**

- Artt. da 6.2 a 6.7
- Art. 6.12 - Abitanti da consolidare o da trasferire  
*(recepisce e integra l'art.29 del PTPR)*

**TITOLO 7 - Tutela di altri sistemi, zone ed elementi naturali e paesaggistici**

- Art. 7.1 - Sistema di crinale e sistema collinare  
*(recepisce e integra l'art. 9 del PTPR)*
- Art. 7.2 - Sistema delle aree forestali  
*(recepisce e integra l'art. 10 del PTPR)*
- Art. 7.3 - Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale  
*(recepisce e integra l'art. 19 del PTPR)*
- Art. 7.4 - Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura  
*(recepisce e integra l'art. 19 del PTPR)*
- Art. 7.5 - Zone di tutela naturalistica  
*(recepisce e integra l'art. 25 del PTPR)*
- Art. 7.6 - Crinali, calanchi e dossi  
*(recepisce e integra art. 20 comma 1 lettera a) e commi 2 e 3 del PTPR)*
- Art. 7.7 - Viabilità panoramica  
*(recepisce e integra l'art. 24 comma 3 del PTPR)*
- Art. 7.8 - Divieto di installazioni pubblicitarie  
*(recepisce e integra l'art. 33 del PTPR )*

**TITOLO 8 - TUTELA DELLE RISORSE STORICHE E ARCHEOLOGICHE**

- Art. 8.2 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico

*(recepisce e integra gli art. 21 e 31 del PTPR)*

-Art. 8.3 - Centri storici

*(recepisce e integra l'art. 22 del PTPR)*

-Art. 8.4 - Zone di interesse storico-testimoniale: il sistema storico degli usi civici e delle bonifiche

*(recepisce e integra l'art. 23 del PTPR)*

-Art. 8.5 - Elementi di interesse storico-testimoniale: le strutture e infrastrutture insediative storiche

*(recepisce e integra l'art. 20 comma 1 lett. b e l'art. 24 del PTPR)*

-Art. 14.2 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive

*(recepisce e integra l'art. 35 del PTPR)*

#### **ALLEGATI ALLE NORME:**

Allegato A: Descrizione delle caratteristiche delle Unità di Paesaggio (sostituisce l'Elaborato G del PTPR)

Allegato C: Viabilità panoramica (sostituisce l'Elaborato H del PTPR)

Allegato D: Complessi Archeologici e aree di concentrazione archeologica (sostituisce l'Elaborato N del PTPR)

Allegato E: Elenco dei centri storici (sostituisce l'Elaborato I del PTPR)

Allegato G: Abitati da consolidare o trasferire (sostituisce l'Elaborato L del PTPR)

#### **CARTOGRAFIA**

Tavola 1 Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storici – culturali

Tav. 2a Rischio da frana, assetto dei versanti e gestione delle acque meteoriche

Tav. 2b Tutela delle acque superficiali e sotterranee (già presente come allegato alle norme – PTA)

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 4002 del 08/03/2021 BOLOGNA

**Proposta:** DPG/2021/4315 del 08/03/2021

**Struttura proponente:** SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITA'  
AMBIENTALE  
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

**Oggetto:** L.R. 24/2017, ART. 19: PARERE MOTIVATO IN MERITO AL PIANO  
TERRITORIALE METROPOLITANO DI BOLOGNA

**Autorità emanante:** IL RESPONSABILE - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE  
SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

**Firmatario:** VALERIO MARRONI in qualità di Responsabile di servizio

  

**Responsabile del  
procedimento:** Valerio Marroni

Firmato digitalmente



## **IL DIRIGENTE FIRMATARIO**

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 46 della l.r. 24/2017 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" la Città Metropolitana di Bologna, con delibera del Consiglio metropolitano 23 dicembre 2020, n.42 ha adottato il Piano Territoriale Metropolitano di Bologna (di seguito PTM);

il PTM, ai sensi dell'art.18 della l.r. 24/2017, è sottoposto a valutazione ambientale, integrata nel procedimento di formazione e approvazione dei piani e delle loro varianti;

ai sensi dell'art. 19, comma 3, della l.r. 24/2017 l'autorità competente per la valutazione ambientale, esprime il parere motivato di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in sede di Comitato Urbanistico Regionale (CUR);

con delibera della Giunta regionale n. 1392 dell'8 settembre 2008, il Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Promozione Sostenibilità Ambientale è stato individuato quale struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza regionale e provinciale;

### **in merito alla partecipazione preliminare**

con delibera del Consiglio Metropolitano del 12 febbraio 2020, n.3 è stato approvato il Documento degli obiettivi strategici per il Piano Territoriale Metropolitano di Bologna, che contiene i 10 obiettivi fondamentali alla base della formazione del Piano;

con determina del Dirigente dell'Area Pianificazione territoriale del 14/02/2020, n. 143 è stata approvata l'ulteriore documentazione tecnica a corredo del Documento di Obiettivi strategici per il PTM di Bologna, costituita dai documenti preliminare del Quadro Conoscitivo Diagnostico e della ValSAT;

la fase di consultazione preliminare, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 24/2017, è stata attivata dalla Città Metropolitana di Bologna con nota acquisita agli atti regionali PG. 2020.0146000 del 19 febbraio 2020; il primo incontro di consultazione preliminare si è svolto il 04 marzo 2020, il secondo il 1° aprile 2020, chiamando a partecipare gli Enti competenti in materia ambientale e i servizi regionali; gli incontri si sono svolti in modalità telematica, per la pandemia in corso, ciononostante la partecipazione è stata numerosa ed attiva;

gli Enti partecipanti alle sedute di consultazione preliminare hanno messo a disposizione le loro banche dati e indirizzato

l'attività di arricchimento del Quadro Conoscitivo diagnostico preliminare del PTM attraverso contributi specifici visionabili nella sezione dedicata alla consultazione <https://www.ptmbologna.it/consultazione>; inoltre la Città metropolitana ha coinvolto le amministrazioni comunali del territorio per raccogliere proposte e rilevare le aspettative del territorio rispetto al Piano e alle nuove sfide; questa attività è stata curata dalla Fondazione Innovazione Urbana;

la consultazione preliminare dei territori è stata realizzata attraverso un ciclo di interviste ai Sindaci dei 55 comuni afferenti alla Città Metropolitana, ai Consiglieri metropolitani in carica, nonché attraverso un questionario che è stato indirizzato agli oltre 700 consiglieri comunali dell'intero territorio;

la Regione Emilia - Romagna, Servizio valutazione impatto e promozione sostenibilità ambientale, si è espressa nella fase preliminare (NP 32443 del 20 maggio 2020) tenendo conto dei contributi dei Servizi regionali e dei Soggetti con competenza ambientale;

#### **in merito alla partecipazione sul PTM assunto**

con Atto del Sindaco metropolitano n. 133 del 15 luglio 2020, è stata assunta la Proposta di Piano Territoriale Metropolitano (PTM) ai sensi dell'art. 45, comma 2, della l.r. n. 24/2017;

gli elaborati del PTM sono stati depositati per sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 292 del 19 agosto 2020, presso:

- la sede della Città Metropolitana di Bologna, via Zamboni 13, 40126, Bologna;

gli elaborati sono, inoltre, stati messi a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del d.lgs. 152/06 sui siti web della Città metropolitana di Bologna e della Regione Emilia-Romagna ai seguenti indirizzi:

- [https://www.ptmbologna.it/Proposta\\_di\\_Piano](https://www.ptmbologna.it/Proposta_di_Piano)
- <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas/>

le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla l.r. 24/2017 sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale;

a seguito delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla fase di consultazione del Piano, sono pervenute alla Città Metropolitana di Bologna 88 osservazioni di cui 2 osservazioni fuori termine e la stessa ha inviato una sintesi delle osservazioni ad essa pervenute e la proposta di controdeduzioni, con nota acquisita agli atti

regionali il 24 dicembre 2020, PG.2020.0849077;

i soggetti che hanno presentato osservazioni possono essere raggruppati secondo le seguenti categorie:

- Comuni/Unioni di Comuni/Nuovo Circondario Imolese;
- Consiglieri metropolitani;
- Associazioni ambientaliste;
- Associazioni di categoria e partecipate;
- Imprese singole o associate;
- Cittadini singoli o comitati;
- Ordini professionali e gruppi di professionisti;

al termine del periodo di deposito la Città metropolitana ha organizzato diversi incontri con i soggetti interessati compresi i soggetti con competenze ambientali sui seguenti argomenti:

- 25/09/20 Servizi ecosistemici;
- 02/10/20 Mobilità e sistema insediativo;
- 09/10/20 ValsAT;
- 12/10/20 3% e perequazione;

la maggior parte delle osservazioni pervenute riguarda sia richieste di chiarimenti e affinamenti dell'apparato normativo e cartografico per migliorare la leggibilità complessiva del Piano, che richieste specifiche relative ai principi e ai contenuti del Piano;

le questioni sollevate riguardano principalmente le seguenti tematiche:

- fondo perequativo metropolitano,
- sistema produttivo della montagna,
- disciplina del territorio rurale,
- regime di salvaguardia,
- attribuzione del 3%;
- difficoltà di lettura e di interpretazione delle cartografie, dei vincoli e delle tutele assegnate per competenza dalla normativa regionale al nuovo Piano;

rispetto al Fondo perequativo metropolitano sono pervenute numerose espressioni di condivisione e specifiche richieste di rafforzamento e di implementazione delle possibili azioni da finanziare attraverso i Programmi metropolitani di rigenerazione; tali osservazioni sono state accolte, confermando l'attuale impostazione del PTM;

numerose osservazioni hanno riguardato la necessità di riservare maggiore attenzione alle effettive esigenze produttive del territorio montano; l'appennino deve essere visto come luogo di sperimentazione di uno sviluppo produttivo sostenibile puntando sulle imprese a basso impatto e ad alto regime di smart working (imprese innovative nella dimensione tecnologica, organizzativa, di prodotto, start up ecc.);

per quanto riguarda la disciplina del territorio rurale, alcune osservazioni ritengono che non sia stata definita

chiaramente nell'apparato normativo del PTM e che il PTM sia andato oltre l'ambito di competenza stabilito dalla l.r. 24/2017; infatti, pur condividendo i principi generali e l'impostazione di base molti Comuni e Unioni chiedono di rivedere e mitigare alcuni aspetti demandando ai PUG il compito di meglio definire gli interventi sull'edificato del territorio rurale;

dalle osservazioni e dalla consultazione dei Soggetti con competenza Ambientale (ScA) è emerso, in particolare, la difficoltà di lettura del nuovo piano, nonché un potenziale rischio di sovrapposizioni di competenze e difficoltà interpretative su alcune tematiche condivise con altri Piani: si cita ad esempio il caso delle fasce perfluviali, che vengono individuate come la sommatoria degli "ambiti di tutela paesaggistica individuati dal PTPR" e delle "fasce di pertinenza del PSAI", e relativamente alle quali il PTM pare definire una ulteriore normativa "nel rispetto delle previsioni del PTPR e del PSAI e in conformità al regime delle competenze del PTM di cui all'art. 41 della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017", andrebbe evitata ogni duplicazione, rinviando esclusivamente ai piani di competenza ove possibile;

#### **in merito alla consultazione sul PTM adottato**

la Città Metropolitana di Bologna, con nota ricevuta dal Referente della Struttura Tecnica Operativa del Comitato Urbanistico Regionale (CUR) e agli atti con prot. Pg.2020.0849077 del 24 dicembre 2021, ha provveduto a comunicare l'avvenuta adozione del PTM da parte del Consiglio metropolitano con delibera n. 42 del 23 dicembre 2020;

contestualmente la Città Metropolitana di Bologna ha provveduto a trasmettere al CUR la proposta del piano adottata, ai sensi dell'art.46, comma 1, della l.r. 24/2017 assieme alle osservazioni, proposte, contributi presentati nel corso delle fasi di consultazione preliminare e di formazione del piano e le relative controdeduzioni;

le funzioni di informazione, consultazione e partecipazione sui contenuti del PTM e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del d. lgs. 152/2006, sono stati adeguatamente sviluppati nel processo di formazione del Piano, nonché durante la fase di deposito e partecipazione;

i contributi forniti dal Gruppo regionale Interdirezioni, finalizzati all'espressione del Rappresentante Unico Regionale nella seduta del CUR, nonché i pareri forniti dagli Enti competenti in materia ambientale, sono stati tenuti in considerazione nel corso della presente istruttoria; in particolare, sono stati presi in considerazione i seguenti pareri:

- parere del Servizio Giuridico dell'ambiente, Rifiuti, Bonifica Siti Contaminati e Servizi Pubblici Ambientali,

acquisito agli atti regionali al protocollo internon.176562 del 01/03/2021 nel quale oltre ad indicazioni di carattere normativo finalizzato all'armonizzazione delle norme del PTM con quelle vigenti nel settore dei rifiuti si raccomanda per quanto attiene al tema delle "bonifiche" di promuovere, anche attraverso l'attivazione di forme di partnership con i privati, la rigenerazione urbana dei c.d. "brownfields"; con tale termine si indicano aree dismesse, comprese in ambito urbano o urbanizzato, con problemi di inquinamento, dotate di un potenziale valore di mercato e la cui bonifica compete, in base alla normativa di settore, al sistema pubblico (in quanto il responsabile dell'inquinamento non è stato individuato ovvero si è sottratto); - parere del Servizio geologico sismico e dei suoli, acquisito agli atti regionali al protocollo interno Prot.22.02.2021.0149381 nel quale vengono segnalate difficoltà nella lettura delle cartografie allegate al Piano vengono forniti nuovi elementi utili per l'aggiornamento del Quadro conoscitivo;

- parere del Servizio difesa del suolo e della costa, acquisito agli atti regionali al protocollo interno Prot. 16.02.2021.0135589 nel quale viene segnalato il mancato rispetto del art.48 della l.r. 24/2017, che vieta espressamente di riprodurre il contenuto della normativa vigente, nel caso specifico quella degli PSAI del Bacino Reno e del PAI Po;

- parere del Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna, acquisito agli atti regionali al protocollo interno Prot. 22.02.2021.0150668 nel quale vengono segnalate alcune incoerenze, sia nel QC che nella cartografia, relativamente alla classificazione delle aree protette, la necessità di aggiornare la Rete ecologica rappresentata nella Tavola 5 nonché segnalano alcune correzioni da apportare alle norme tecniche;

- parere del Servizio tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici, acquisito agli atti regionali al protocollo interno Prot. 01.03.2021.0172039, nel quale si segnala il mancato riscontro tra gli obiettivi ambientali di riferimento, estrapolati dalle strategie e norme considerate del PTM e gli obiettivi/azioni definiti dal PTA tra i quali la "Protezione delle acque destinate a particolari usi";

- parere positivo nell'ambito del procedimento di valutazione d'incidenza ex l.r. 7/2004 e parere di conformità ai sensi dell'art. 39 e art. 48 della l.r. 6/2005 dell'Ente di gestione per i Parchi e la biodiversità -Emilia Orientale, acquisito agli atti regionali al protocollo Prot. 26.02.2021.0169840;

- parere dell'Agencia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna, acquisito agli atti regionali al protocollo Prot. 01.03.2021.0171678, nel quale vengono fornite utili indicazioni per l'aggiornamento del QC e per rendere più efficace il piano di monitoraggio del PTM;

CONSIDERATO CHE:

il PTM costituisce l'atto di pianificazione territoriale generale della Città metropolitana di Bologna, ed ha il compito di definire le scelte strategiche funzionali alla cura dello sviluppo sociale ed economico territoriale nonché alla tutela e valorizzazione ambientale dell'area metropolitana;

le scelte strutturali di assetto del territorio perseguono l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo, quale bene comune, della valorizzazione dei servizi ecosistemici, della tutela della salute, della sostenibilità sociale, economica e ambientale degli interventi di trasformazione del territorio, della redistribuzione equa, su scala metropolitana, delle risorse generate dalle principali trasformazioni urbanistiche nonché della competitività e attrattività del sistema metropolitano;

l'obiettivo prioritario metropolitano è creare un territorio sostenibile e resiliente, attrattivo, in cui la tutela dell'ambiente, la bellezza dei luoghi urbani e naturali, il lavoro e l'innovazione possono trovare una sintesi unitaria e propulsiva;

la proposta di Piano è strutturata in cinque "sfide" atte al raggiungimento degli obiettivi prefissati:

- sfida 1- *Tutelare il suolo, per "assicurare cibo sano, aria pulita, acqua abbondante, le risorse più preziose che il suolo produce per la salute dei viventi, contrastando la dispersione insediativa e salvaguardando gli ecosistemi"*

- sfida 2 - *Garantire sicurezza, per "mettere in sicurezza il territorio e le persone, considerando gli effetti della crisi climatica e il metabolismo urbano";*

- sfida 3 - *Assicurare inclusione e vivibilità, con l'obiettivo di "contrastare le fragilità sociali, economiche e ambientali, innescando e orientando processi di rigenerazione del territorio urbanizzato";*

- sfida 4 - *Attrarre investimenti sostenibili, promuovendo "l'attrattività e l'accessibilità, rafforzando e qualificando in chiave sostenibile reti e nodi metropolitani";*

- sfida 5 - *Appennino, Via Emilia e Pianura: un solo territorio, che l'obiettivo di "rafforzare la coesione territoriale, gestendo in modo condiviso le quote di consumo di suolo e ripartendo solidaristicamente le risorse economiche";*

nella fase preliminare sono state definite le linee strategiche, tra loro complementari o alternative, che il PTM avrebbe potuto perseguire, prendendo in considerazione anche l'alternativa zero (scenario di riferimento in assenza di piano);

le linee considerate in questa fase sono state le seguenti:

- combattere la dispersione insediativa nel territorio rurale;
- contenere il consumo di suolo entro il 3% sancito dalla l.r. 24/2017
- mettere in sicurezza il territorio e promuovere la resilienza e l'adattamento;
- innescare e sostenere azioni di rigenerazione che riguardano luoghi di rilevanza sovracomunale;
- consolidare e rigenerare gli ambiti di rilevanza sovracomunale;

a seguito della fase di consultazione preliminare e con il supporto delle indicazioni emerse nell'affinamento del Quadro Conoscitivo Diagnostico e del Documento di ValSAT, sono state individuate le cinque "Sfide" del PTM, che hanno sostanzialmente ripreso le linee considerate in fase preliminare, ma ne hanno meglio definito i contenuti, rafforzando il carattere multi-obiettivo;

gli elaborati della proposta di Piano, oltre a quelli di ValSAT, includono: il Quadro Conoscitivo-Diagnostico (con allegati); le Strategie; il Report del percorso di consultazione dei territori, le Norme e relativi allegati; gli elaborati cartografici (carta della struttura, carta degli ecosistemi, carta delle aree a rischio idraulico e idrogeologico, carta di area vasta delle aree suscettibili di effetti locali, carta delle reti ecologiche, della fruizione e del turismo);

VALUTATO CHE:

la finalità della valutazione ambientale di piani e programmi e quella di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile;

la Regione Emilia - Romagna con deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2019, n. 1391 ha dichiarato l'emergenza climatica e ambientale diventando strategici per la Regione:

la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990; l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili; l'incremento dell'efficienza energetica del 20% al 2020 e del

27% al 2030, obiettivi che possono essere ulteriormente incrementati come contributo della Regione a migliorare l'efficacia dei provvedimenti presi;

sia necessario concorrere,efficacemente,ognuno per le proprie competenze:

- al raggiungimento dell'obiettivo dell'Accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura mondiale ben al di sotto i 2°C e di proseguire gli sforzi per mantenere tale valore a 1,5°C;
- al raggiungimento al 2050 della neutralità carbonica e all'individuazione della compensazione delle emissioni considerate incompressibili;
- al raggiungimento al 2050 del saldo zero del consumo di suolo;

la Regione Emilia - Romagna con deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2019 n. 2135 ha emanato l'atto di coordinamento tecnico "Strategia per la qualità urbana ed ecologica-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del piano urbanistico generale" che costituisce atto di indirizzo e contributo metodologico alla formazione dei nuovi piani urbanistici comunali di pianificazione del governo del territorio, i cui principi fondamentali sono applicabili anche ai piani regionali e d'area vasta, come ad esempio:

- la necessità di generare una forte integrazione tra Strategia e ValSAT;
- l'esigenza per la nuova pianificazione di concepire la ValSAT come componente attiva del processo di Piano con funzione prioritaria di supporto alle decisioni;
- la necessità di intersettorialità e integrazione delle competenze sia nella formazione che nella gestione del piano garantita, in particolare, dall'istituzione dell'Ufficio di piano;
- l'individuazione di uno stretto legame/coerenza tra Quadro Conoscitivo Diagnostico,ValSAT e scelte del Piano (Strategia e norme);
- la necessità di porre la trasparenza del processo e la partecipazione/condivisione delle valutazioni e delle scelte come paradigma sostanziale della nuova pianificazione regionale;
- l'esigenza di concepire il monitoraggio del Piano come elemento fondamentale per la gestione/attuazione (governance)del Piano stesso;

i contenuti del documento di Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)del PTM sono stati definiti tenendo conto di quanto indicato nell'allegato VI del d.lgs. 152/06, di quanto disposto nell'Atto di coordinamento tecnico regionale "Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e



territoriale del piano urbanistico generale" approvato con DGR 2135/2019 e delle indicazioni fornite nella fase preliminare di formazione del piano; tuttavia si ritiene necessario proseguire nel percorso virtuoso adottato dalla Città metropolitana nell'elaborazione del nuovo Piano, approfondendo gli aspetti, soprattutto di carattere valutativo come di seguito specificato, che migliorino, in particolare, la trasparenza del processo decisionale delle scelte del PTM;

### **partecipazione**

nonostante il periodo, fortemente penalizzato dalle restrizioni indotte dalla pandemia, tutt'ora in corso, l'ufficio di Piano è riuscito ad individuare strumenti suppletivi alle tradizionali forme di partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni e consultazione dei soggetti con competenza ambientale, garantendo un livello di coinvolgimento del pubblico più che soddisfacente, ne è una riprova il nutrito numero di contributi/osservazioni pervenute;

al fine di agevolare la comprensione e l'utilizzo del PTM, anche in considerazione del fatto che il PTM è approvato in una fase in cui non sono parallelamente in fase di approvazione né i nuovi piani regionali (PTR che ricomprende il PTPR e il PRIT, i Piani di settore, ecc.) né i nuovi Piani Urbanistici Generali comunali (PUG) del territorio della Città metropolitana di Bologna, si ritiene necessario sia fornito un documento di lettura del piano nel quale siano indicate le norme che restano in vigore, in fase transitoria, sino al completamento del quadro pianificatorio regionale e comunale;

### **Quadro Conoscitivo Diagnostico (QCD)**

si valuta positivamente la diagnosi del quadro conoscitivo che costituisce, in coerenza con quanto indicato nell'Atto di coordinamento regionale sopra citato, la prima fase della Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValsAT);

nel QCD sono riportate le schede riferite ai profili, alle tematiche e alle considerazioni di carattere diagnostico-interpretativo; ad esempio, il QCD riporta un'analisi dei vincoli ambientali presenti nei territori già pianificati come Ambiti produttivi, evidenziando, per ogni Ambito la tipologia dei vincoli escludenti e la loro incidenza espressa in percentuale sul totale della superficie (pianificata nel precedente PTCP); tale analisi ha evidenziato la scarsa compatibilità ambientale degli Ambiti produttivi di Pontecchio Marconi, Monteveglio, Porretta-Silla, Valle del Santerno e Rastignano Pianoro, senza generare alcuna valutazione e considerazione su possibili alternative, o quantomeno tali valutazioni non sono state esplicitate, rendendole

condivisibili e note al pubblico ed ai soggetti interessati al Piano; tuttavia il QCD ha condizionato le norme che, relativamente a tali ambiti, prevedono stringenti condizioni di sostenibilità ambientale;

#### **aggiornamento del QCD e relativa VALSAT**

si valuta positivamente la volontà di mantenere aggiornato il quadro conoscitivo, ma non si ritiene condivisibile la normativa, al riguardo, definita nel PTM (comma 2, art. 1.5 "Quadro conoscitivo, ValSAT e lotta ai cambiamenti climatici"):

*2. (P) Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017, la Città metropolitana di Bologna provvede costantemente all'aggiornamento del quadro conoscitivo del PTM e della relativa ValSAT, secondo modalità semplificate conformi al proprio ordinamento, non integrando l'attività di aggiornamento gli estremi di una variante del PTM e non dovendo per l'effetto applicare il procedimento di cui agli artt. 43 e seguenti della legge regionale Emilia-Romagna n. 24/2017"*

si ritiene che sia necessario aggiornare il quadro conoscitivo e la relativa ValSAT nell'ambito del monitoraggio/gestione del Piano; tale aggiornamento avviene senza procedure sino al momento in cui vi sia la necessità di modificare il Piano; in tale evenienza si dovranno applicare le procedure previste dalla norma per le varianti (ri-orientamento del Piano in seguito agli esiti del monitoraggio);

#### **analisi delle alternative**

premessi che il documento di VALSAT, deve contenere i requisiti di base previsti dalla normativa vigente: "descrivere e valutare i possibili effetti significativi sull'ambiente del piano o del programma e le ragionevoli alternative"; nel documento di VALSAT non è riportata l'analisi delle alternative (confronto tra scenario di piano e scenario in assenza di piano) così come, tra l'altro era previsto nel documento preliminare di VALSAT;

nel documento di ValSAT adottatosi afferma che "Si sono così generate (considerando opzioni alternative e procedendo per continui affinamenti tecnici) le 5 "Sfide" del PTM, tutte tendenzialmente multiobiettivo, rispetto alle quali si sono poi articolati obiettivi più specifici e azioni di piano. I 10 obiettivi strategici assunti in fase di consultazione preliminare e la loro verifica di coerenza esterna hanno costantemente alimentato questo processo. La verifica di coerenza interna (tra obiettivi e azioni) ha permesso di precisare o riarticolare le scelte, allo scopo di rafforzarne le coerenze con gli obiettivi"; tali opzioni, sono sicuramente state oggetto di valutazione anche ambientale, ma non risultano benesplicitate nel documento di ValSAT;

l'Ufficio di piano ha elaborato le scelte del PTM utilizzando il metodo degli "approcci alternativi" come descritti, ad esempio, per la scelta fondamentale del Piano relativa al contenimento dell'uso del suolo sviluppata mediante lo strumento della "perequazione territoriale"; tuttavia, la valutazione di tali "approcci alternativi" non è illustrata nel documento di ValSAT;

#### **coerenza esterna ed interna**

nel documento di ValSAT l'analisi della coerenza esterna con gli obiettivi ambientali di riferimento tratti da atti e normative sovraordinati e non, non ha evidenziato incoerenze, così come l'analisi della coerenza interna al Piano ha evidenziato una "sostanziale" coerenza tra le azioni previste dal Piano e gli obiettivi ambientali dello stesso; unica incertezza è stata evidenziata per le azioni della sfida n. 4 relativa agli Ambiti produttivi, giustificata dal fatto che per quanto la disciplina del PTM promuova attivamente la rigenerazione dell'esistente e il recupero degli edifici dismessi, e detti specifiche condizioni per la loro realizzazione, non si escludono possibilità di insediamenti nel caso delle aree produttive (AP), dei poli funzionali metropolitani integrati (PMI) e degli insediamenti commerciali (IC) e delle multisale cinematografiche (MC);

tale valutazione, anche in considerazione degli effetti ambientali significativi e negativi indotti dall'attuazione della sfida n. 4, andrebbe ulteriormente sviluppata anche attraverso l'utilizzo di possibili scenari in relazione al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi ambientali che si vogliono raggiungere entro il 2030, correttamente assunti dal PTM. Ciò al fine di poter ipotizzare e prevedere azioni volte alla loro mitigazione/compensazione;

#### **rapporto PTM PUMS PTCP**

il PTM, assume tutti gli obiettivi e i contenuti del PUMS ai fini della conseguente, compiuta e armonica territorializzazione delle scelte ivi compiute, costituendo in particolare il PUMS la componente infrastrutturale del medesimo PTM (art. 1.6 comma 1);

il Piano della logistica, che costituisce parte integrante del PUMS, ha individuato all'interno degli Ambiti produttivi, già previsti dal PTCP (organo competente a tale previsione territoriale) i poli logistici di medie e grandi dimensioni, senza sottoporre tale individuazione ad una valutazione ambientale e territoriale poiché non comportava variante a quanto già pianificato dal PTCP; coerentemente con tale assunto il PUMS è stato approvato senza utilizzare la procedura regionale per l'approvazione di piani con effetti

territoriali (l.r.20/2000 o l.r.24/2017);

nel documento di ValSAT del PTM non è stato valutato alcun scenario in merito al recepimento delle precedenti previsioni del PTCP, in particolare per gli Ambiti produttivi e per la scelta strategica del Piano logistico del PUMS di possibili 4 nuovi HUB metropolitani in aggiunta all'esistente Interporto; sarebbe stato opportuno valutarne la sostenibilità ambientale e territoriale a completamento della diagnosi del Quadro Conoscitivo, che proprio su tale tema ha fornito importanti elementi di conoscenza; tale valutazione è stata demandata ai successivi strumenti attuativi fornendo, comunque, un importante set di condizioni di sostenibilità ambientale molto dettagliato nel corpus normativo come ad esempio:

- l'indirizzo dato agli Accordi territoriali in merito all'assunzione della soglia minima di superficie territoriale pari al 30% da mantenere come superficie permeabile per gli interventi realizzati all'esterno del Territorio Urbanizzato (art. 4.1);
- l'indirizzo per le trasformazioni che comportano incrementi di SU maggiori di 10.000 mq ammissibili a condizione che sia stato predisposto, a scala comunale o del contesto in cui è inserito l'intervento, un Bilancio previsionale energetico delle emissioni inquinanti locali e globali (art. 3.7);
- l'indirizzo che sia favorita l'integrazione di dispositivi e tecnologie per la riduzione dei fabbisogni energetici e per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la riduzione dei consumi di energie fossili e delle emissioni inquinanti (art. 3.7);
- l'indirizzo che le trasformazioni da realizzarsi negli ambiti produttivi, tali da comportare consumo di suolo, devono essere sempre accompagnate da azioni per la rigenerazione degli insediamenti e dei contesti territoriali in cui si inseriscono e non devono essere in contrasto con la disciplina degli Ecosistemi naturali (art.4.1);
- la prescrizione per gli interventi di ambiti produttivi, esterni al territorio urbanizzato, che sono ammessi se contigui al perimetro del territorio urbanizzato e coerenti con la griglia degli elementi strutturali e devono concorrere all'incremento della resilienza, al miglioramento del metabolismo e al potenziamento dei servizi ecosistemici dell'ambito produttivo e non essere in contrasto con le condizioni di sostenibilità dei nuovi insediamenti come dettati dalla disciplina del PTM;

per gli Ambiti produttivi è stata svolta un'approfondita analisi territoriale, anche utilizzando lo strumento di Context Score Industriale di Nomisma, in grado di esprimere il grado di attrattività di un territorio, in particolare analizzando l'accessibilità per gli addetti e le merci degli Ambiti individuati; l'analisi dell'accessibilità è stata assunta dal PTM come *"tassello fondamentale per la definizione del rango territoriale dell'ambito produttivo e rappresenta un fattore discriminante per l'assegnazione di quote di sviluppo, in una logica di selezione degli insediamenti, già contenuta nel PTCP, e che il PTM intende riconfermare come scelta strategica"*;

per la definizione del grado di accessibilità sono stati considerati due scenari: lo scenario attuale e lo scenario a regime PUMS di lungo periodo (2050); la valutazione dell'accessibilità è stata espressa attraverso la somma della pesatura di specifici indicatori, come ad esempio la vicinanza al casello autostrade o l'accessibilità al servizio ferroviario metropolitano, giungendo ad un giudizio di accessibilità espresso nella seguente scala: ottima, alta, media, sufficiente e scarsa che si riporta:

### 8.3 Grado di accessibilità ambiti produttivi

Tabella 8: Grado di accessibilità degli ambiti produttivi

AMBITO PRODUTTIVO		GRADO DI ACCESSIBILITÀ	
		SCENARIO ATTUALE	SCENARIO PUMS
1	BARGELLINO	OTTIMA	OTTIMA
2	ALTEDO	MEDIA	ALTA
3	BENI COMUNALI	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
4	CA' DE FABBRI	SCARSA	SUFFICIENTE
5	CADRIANO	MEDIA	OTTIMA
6	CASTEL MAGGIORE	ALTA	OTTIMA
7	CICOGNA	ALTA	OTTIMA
8	FOSSATONE	SCARSA	SUFFICIENTE
9	FUNO	OTTIMA	OTTIMA
10	LAVINO - ANZOLA	OTTIMA	OTTIMA
11	MARTIGNONE	OTTIMA	OTTIMA
12	PONTECCHIO MARCONI	ALTA	ALTA
13	PORRETTA - SILLA	SUFFICIENTE	ALTA
14	POSTRINO	MEDIA	MEDIA
15	QUARTO INFERIORE	SCARSA	MEDIA
16	RASTIGNANO - PIANORO	MEDIA	ALTA
17	RIALE - GALVANO	ALTA	OTTIMA
18	ROVERI - VILLANOVA	OTTIMA	OTTIMA
19	S. VITALE DI RENO	ALTA	ALTA
20	SAN GIOVANNI - SUD OVEST	SUFFICIENTE	MEDIA
21	TAVERNELLE	SUFFICIENTE	ALTA
22	Z.I. BENTIVOGLIO	MEDIA	ALTA
23	Z.I. CENTO	SUFFICIENTE	MEDIA
24	Z.I. IMOLA	OTTIMA	OTTIMA
25	Z.I. MOLINELLA	SCARSA	SUFFICIENTE
26	Z.I. MONTEVEGLIO	SCARSA	SUFFICIENTE
27	Z.I. OSTERIA GRANDE	MEDIA	MEDIA
28	Z.I. OZZANO	MEDIA	MEDIA
29	Z.I. PIEVE DI CENTO	SUFFICIENTE	SUFFICIENTE
30	Z.I. PONTE RIZZOLI	SUFFICIENTE	MEDIA
31	Z.I. SAN CARLO	ALTA	OTTIMA
32	Z.I. SAN PIETRO IN C.	MEDIA	MEDIA
33	Z.I. SAN VINCENZO	SCARSA	SUFFICIENTE
34	Z.I. VALLE DEL SANTERNO	SCARSA	SUFFICIENTE
35	Z.I. VIA LUNGA	SUFFICIENTE	ALTA

tali analisi hanno fornito indicazioni precise per la definizione delle norme del PTM che costituiscono il quadro di riferimento per l'attuazione degli interventi nel territorio della Città metropolitana di Bologna; ad esempio, il comma 20 dell'art. 4.1 "Ambiti produttivi" fissa le condizioni di operatività negli ambiti produttivi di Porretta -Silla e Valle del Santerno che la diagnosi del QC ha evidenziato una superficie vincolata rispettivamente del 95,3% e dell'85,5% e una valutazione riferita all'accessibilità rispettivamente sufficiente e scarsa;

si ritiene che gli ambiti produttivi che insistono in ambiti con superfici ambientalmente vincolate debbano essere monitorate in modo specifico e che il loro potenziamento avvenga, in ogni caso, previa valutazione dell'assenza di alternative ragionevoli e percorribili;

tale questione è stata oggetto di numerose osservazioni che hanno evidenziato la necessità di riservare maggiore attenzione alle effettive esigenze produttive del territorio montano, considerando l'appennino come luogo di sperimentazione di uno sviluppo produttivo sostenibile puntando sulle imprese a basso impatto e ad alto regime di *smart working* (imprese innovative nella dimensione tecnologica, organizzativa, di prodotto, start up ecc.);

si ritiene, inoltre, che debba essere monitorata con indicatori significativi la situazione degli Ambiti produttivi con grado di accessibilità "scarsa" e che possono raggiungere il livello di "sufficiente" solo con l'attuazione del PUMS; non si ritiene sufficiente, per tali ambiti, la sola condizione prevista dal PTM di prevedere che la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti di logistica sia comunque verificata in coerenza con la certificazione *Green Logistic* definita nel Piano della logistica del PUMS;

#### **rapporto tra PTM e PAIR**

il PTM non ha elaborato la relazione relativa agli effetti in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx, come richiesto dall'art. 8, comma 3 del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR) inserendo, in fase di controdeduzioni, in merito al recepimento delle norme del PAIR la motivazione che *"il PTM demanda l'imputazione delle superfici territoriali consumabili per gli insediamenti di rilievo metropolitano a successivi accordi territoriali attuativi dello stesso Piano (o tramite altri atti idonei allo scopo) o, per le funzioni di rilievo locale, direttamente all'Accordo operativo, si specifica che in sede di tali accordi, a fronte dell'esatta individuazione delle destinazioni d'uso e della dimensione quantitativa delle trasformazioni, sarà possibile e necessario svolgere la valutazione quantitativa delle emissioni di PM10 e Nox"*;

il Servizio regionale Tutela e risanamento acqua, aria e agenti fisici nel proprio contributo, acquisito agli atti regionali al protocollo interno Prot. 01.03.2021.0172039, non rileva nessuna incoerenza del PTM con il PAIR;

#### **servizi ecosistemici, metabolismo urbano, global warming e cambiamento climatico**

il PTM elenca, all'interno delle norme del piano, i servizi ecosistemici, resi dai vari ambiti naturali, secondo le conoscenze da letteratura, ma non sono né specificatamente individuati (il bosco sul crinale, rispetto al bosco urbano, rende servizi ecosistemici molto diversi sia nella tipologia, sia nella sua valutazione) né valutati ed utilizzati per sviluppare scenari di pianificazione del territorio e misurare

gli effetti di sostenibilità delle scelte; all'interno delle norme è raccomandata l'incremento della resilienza e il perseguimento del miglioramento del metabolismo urbano;

la richiesta del riconoscimento, della mappatura e della valutazione dei servizi ecosistemici resi dai diversi ecosistemi naturali, avanzata in fase di consultazione preliminare, sulla base di quanto raccomandato dell'Atto di coordinamento regionale, non è stata compiutamente recepita nel PTM;

si ritiene che tale argomento debba essere necessariamente sviluppato e che sia possibile effettuarlo anche in seguito ad una maggior conoscenza derivante dalla puntuale definizione dei nuovi piani urbanistici comunali (PUG); i nuovi PUG potranno, infatti, fornire utili e precise indicazioni sui servizi ecosistemici resi dai vari ecosistemi naturali;

si valuta positivamente che, nel documento di ValsAT, sia stata assunta la Strategia regionale di Mitigazione e Adattamento ai Cambiamenti Climatici (2018), individuando gli obiettivi ambientali più significativi: ridurre le emissioni di inquinanti locali e di gas climalteranti, ridurre i consumi energetici e aumentare l'efficienza energetica (edifici e infrastrutture), aumentare il ricorso alle Fonti Energetiche Rinnovabili, ridurre la produzione di rifiuti (priorità al settore delle attività edilizie) e aumentare il recupero e riciclo dei rifiuti come materia e come fonte energetica;

questi obiettivi sono stati declinati come indicazioni o prescrizioni nelle Norme di Piano, suddivisi secondo le cinque sfide;

si valutano positivamente alcuni punti individuati nelle norme, relativamente alla problematica sui cambiamenti climatici, quali:

- la protezione del suolo e delle acque sotterranee;
- la protezione delle aree agricole residue e delle aree aperte non impermeabilizzate della fascia pedecollinare, con il divieto di nuove urbanizzazioni, a meno di condizioni specifiche;
- il divieto di nuove urbanizzazioni nelle fasce perfluiviali sia di pianura che di collina/montagna;
- il recepimento delle norme di settore per la protezione idrogeologica e idraulica;
- la realizzazione di Infrastrutture verdi e blu per assicurare la continuità territoriale e funzionale della rete ecologica all'interno degli insediamenti;



- l'individuazione di misure da adottare per i nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali in termini di incremento delle dotazioni arboree e di de-impermeabilizzazione del suolo;
- interventi di riqualificazione ed incremento dei percorsi ciclabili; l'utilizzo di soluzioni NBS nella gestione delle acque e del drenaggio urbano nei nuovi interventi edilizi e per il contenimento delle isole di calore;

si ritiene, tuttavia, che la scelta di declinare queste misure come semplici indicazioni e non come prescrizioni, rimandando a successivi accordi di programma o all'emanazione di successive linee guida non sia di piena efficacia per il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi ambientali individuati per il superamento dell'attuale crisi climatica;

in merito alla necessità di migliorare la resilienza del territorio agli eventi climatici estremi, il PTM prevede, tra le altre misure, una norma per l'incremento della forestazione urbana (art. 3.5), volta a perseguire l'incremento delle dotazioni di verde urbano e in dettaglio delle seguenti misure: incremento delle superfici e dotazioni arboree e arbustive; piantumazione lungo viabilità e corsi d'acqua; creazione di corridoi verdi di ventilazione; de-impermeabilizzazione e rinaturalizzazione delle aree urbane dismesse e sottoutilizzate; utilizzo di specie e materiali che migliorano l'adattamento climatico; inserimento ambientale delle infrastrutture stradali; parcheggi verdi e permeabili;

### **misure di mitigazione e compensazione forestazione metropolitana**

il PTM demanda agli strumenti attuativi e alle loro ValsAT, il compito di dare conto e di valutare le trasformazioni e le possibili e diverse ricadute ambientali;

particolare ruolo è affidato all'incremento della forestazione urbana (art. 3.5); in tale norma il PTM prescrive, anche tenendo conto degli obiettivi indicati all'art. 17 delle norme del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), che *"l'incremento della dotazione di verde urbano costituisce una linea di azione di carattere unitario a livello metropolitano per la rigenerazione del sistema insediativo per la salute pubblica, per la conservazione della biodiversità, per la dotazione di servizi eco sistemici, e per l'incremento della resilienza e della capacità di mitigazione delle emissioni inquinanti e climalteranti e di adattamento al cambiamento climatico, anche per gli effetti di termoregolazione del microclima urbano a cui si devono conformare i Comuni e, in particolare, quelli*

*della prima fascia di pianura nonché quelli caratterizzati dalla presenza di ambiti produttivi sovracomunali e HUB metropolitani e/o da Poli Funzionali metropolitani Integrati al fine di migliorare gli effetti delle isole di calore su tali insediamenti”;*

in merito al tema dell'incremento della forestazione, si segnalano gli esiti positivi della sperimentazione effettuata dai Consorzi di bonifica con il progetto life-rinasce:

<https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-rinasce>

il progetto ha previsto la riqualificazione naturalistica di alcuni tratti di canali di bonifica con effetti non solo in termini di assorbimento della CO<sub>2</sub>, ma anche miglioramento delle qualità delle acque, con la riduzione dei nitrati, nonché la ricostruzione del paesaggio tipico della pianura con i filari di alberi e, soprattutto, la possibilità di poter riqualificare numerosi chilometri di canali senza consumare suolo agricolo di qualità;

#### **monitoraggio e gestione del PTM**

il piano di monitoraggio del PTM viene presentato con il duplice obiettivo di supporto per la governance e supporto per la valutazione degli effetti ambientali prodotti; per fare ciò identifica al suo interno diversi strumenti ed indicatori da utilizzare:

- gli indicatori del piano di monitoraggio vengono individuati per le diverse sfide definite;
- a cadenza biennale deve essere predisposto un Rapporto di Monitoraggio che restituisca il quadro dell'attuazione del PTM ovvero il progressivo raggiungimento degli obiettivi;

si valuta positivamente l'adozione, per il monitoraggio del piano, sia degli indicatori di contesto, sia degli indicatori di variazione del contesto in seguito all'attuazione del Piano; in particolare, nel documento di ValsAT, è indicata la necessità di aggiornare, quali indicatori di contesto già sviluppati nel QCD del PTM:

- Aria - immissioni ed emissioni inquinanti in atmosfera - si ricorda che le informazioni riguardanti lo scenario emissivo fornite da Arpae (<https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/inventario-emissioni>) sono scaricabili anche a scala comunale, permettendo al PTM di rispettare quanto previsto all' Art. 1.12 delle NTA ovvero di mantenere aggiornato e rendere disponibile il quadro conoscitivo alle Unioni di Comuni e ai Comuni;

- Clima - profilo climatico osservato su: temperature (minime, medie e massime), precipitazioni, indici estremi di temperatura e precipitazione; proiezioni climatiche future: indicatori di vulnerabilità climatica su temperatura e precipitazione (compresi indici estremi di temperatura e precipitazione).
- Energia - potenza energetica complessiva installata per vettore e relativa produzione, potenza installata e produzione da fonti di energia rinnovabile; consumi energetici per settore.
- Emissioni climalteranti - emissioni di gas climalteranti per settore.
- Suolo - consumo di suolo, per tipologia e funzione

si evidenzia che gli indicatori scelti per misurare la variazione del contesto, in seguito all'attuazione del Piano, non sono abbinati ad un target chiaro e definito da raggiungere, non avendo previsto uno scenario di Piano a cui tendere e su cui verificare l'efficacia della sua attuazione;

in concreto è la valutazione dello scenario attuale e di quello di piano (passando per lo scenario di riferimento) a dettare l'articolazione degli indicatori necessari al monitoraggio del Piano; tenendo sempre presente le domande fondamentali alle quali dare risposta: a cosa servono? Per rappresentare cosa? Per misurare cosa?;

si fa presente che la Regione sta predisponendo la propria Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030) dove verranno definiti obiettivi e target al 2025 e 2030 partendo dagli obiettivi strategici del Patto regionale per il Lavoro e il Clima per le principali componenti ambientali; verranno, altresì, definiti indicatori per il monitoraggio dei target regionali; sarà quindi disponibile, a breve, un set di indicatori che, si raccomanda, venga adeguatamente inserito all'interno del Piano di monitoraggio del PTM;

si ritiene necessario, in particolare, che il monitoraggio dell'attuazione delle scelte del PTM debba rendicontare l'andamento degli inquinanti PM<sub>10</sub> ed NOx per il territorio della Città metropolitana di Bologna, che presenta ancora un numero elevato di superamenti dei limiti consentiti; il trend delle concentrazioni di tali inquinanti dovrà essere uno degli elementi condizionanti nell'assenso ai PUG comunali ai quali è demandata l'attuazione del PTM;

nella definizione delle Linee guida relative alla "Pianificazione per ecosistemi" previste dalle norme del PTM, relativamente alla regolamentazione dei processi di uso e trasformazione del suolo, a maggior tutela dei servizi ecosistemici forniti dal suolo si raccomanda il riferimento:

- alle "Linee guida per la rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil" reperibili al seguente indirizzo web della Regione Emilia-Romagna: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/linee-guida-topsoil>;
- alle "Linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici" approvate dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1919/2019;

VALUTATO, INOLTRE, CHE:

in conformità all'art. 26, co. 1 lett. e), della l.r. 6/2005 è stata redatta la relazione di incidenza, secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 24.07.2007, n. 1191 "Approvazione direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS" nonché dalle Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza (VINCA), ai sensi dell'art. 2, co. 2, della l.r. 7/2004;

si valuta positivamente lo Studio d'incidenza, elaborato per indagare i possibili effetti dell'attuazione del Piano sugli ambiti tutelati della Rete Natura 2000;

lo Studio d'incidenza ha assunto le norme del Piano quali azioni da porre a valutazione sulla base del criterio delle possibili minacce indotte sugli ambiti tutelati della Rete natura 2000;

si valuta positivamente che il PTM, come evidenzia il parere del Parco dell'Emilia Centrale, acquisito al PG n. 182412 del 26/02/2021 (ALLEGATO N. 2), definisce in modo innovativo, "criteri operativi e si dota di strumenti e procedure per la definizione "sostenibile" delle scelte di trasformazione urbanistica, perseguendo sia la rigenerazione urbana sia, ..., la costruzione della rete ecologica su scala metropolitana. Tale aspetto -ossia il collegamento tra nodi di elevato valore naturalistico mediante una trama di corridoi di vario rango- acquista infatti una funzione strategica per la conservazione della biodiversità su area vasta e sul lungo periodo"; il medesimo parere elenca una serie di raccomandazioni per elevare la qualità degli ambiti tutelati, in particolare riguardanti il tema della valorizzazione della forestazione;

con nota acquisita al PG n. 182412 del 03/03/2021 (ALLEGATO n. 1) la Città metropolitana di Bologna, visti i pareri positivi

del Parco dell'Emilia Centrale e del Servizio regionale Aree Protette Foreste E Sviluppo Della Montagna ha espresso la VINCA confermando *"la valutazione positiva sullo studio di incidenza prodotto dalla Città metropolitana a corredo del PTM"*;

RITENUTO CHE:

sia da valorizzare lo sforzo effettuato dalla Città metropolitana, in un contesto di grande trasformazione in cui la revisione della pianificazione regionale (PTR e Piani regionali di settore) è allo stadio preliminare, così come la definizione della maggior parte dei nuovi Piani Urbanistici Generali comunali (PUG);

siano da fornire le seguenti raccomandazioni al fine di strutturare compiutamente il documento di ValsAT come strumento di supporto alle decisioni, in coerenza con quanto indicato nell'Atto di coordinamento "Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale del piano urbanistico generale" approvato con DGR 2135/2019:

1. sia modificato il comma 2, art. 1.5 "Quadro conoscitivo, ValsAT e lotta ai cambiamenti climatici" nel senso che l'aggiornamento del quadro conoscitivo e della relativa ValsAT è normalmente effettuato nell'ambito del monitoraggio/gestione del Piano; tale aggiornamento avviene senza procedure sino al momento in cui vi sia la necessità di modificare il Piano; in tale evenienza si dovranno applicare le procedure previste dalla norma per le varianti necessarie (ri-orientamento del Piano in seguito agli esiti del monitoraggio);
2. si proceda al riconoscimento, alla mappatura ed alla valutazione dei servizi ecosistemici resi dai diversi ecosistemi naturali sulla base di quanto raccomandato dell'Atto di coordinamento regionale;
3. il piano di monitoraggio dell'attuazione del PTM, in particolare per la sfida n.4, dovrà prevedere l'adozione di uno strumento di valutazione degli effetti attesi, anche attraverso l'utilizzo del confronto tra possibili scenari, al fine di verificare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate e da adottare per la mitigazione/compensazione degli effetti, per verificarne la compatibilità anche in relazione al raggiungimento degli impegnativi obiettivi ambientali da raggiungere entro il 2030 e che il PTM ha correttamente assunto;

4. dovrà essere monitorata, con indicatori significativi, la situazione degli ambiti produttivi con grado di accessibilità "scarsa" in grado di raggiungere il livello di "sufficiente" solo con l'attuazione del PUMS; in particolare gli ambiti produttivi che insistono in aree ambientalmente vincolate dovranno essere monitorati in modo specifico e il loro potenziamento dovrà avvenire, in ogni caso, previa valutazione dell'assenza di alternative ragionevoli percorribili;
5. il monitoraggio dell'attuazione delle scelte del PTM dovrà, in particolare, rendicontare l'andamento delle concentrazioni degli inquinanti PM<sub>10</sub> ed NO<sub>x</sub> per il territorio della Città Metropolitana di Bologna, che presenta ancora un numero elevato di superamenti dei limiti consentiti; il trend delle concentrazioni di tali inquinanti dovrà essere uno degli elementi condizionanti nell'assenso ai PUG comunali ai quali è demandata l'attuazione del PTM;
6. si ritiene che alcune delle misure indicate dal PTM al fine di contrastare il cambiamento climatico possano essere riviste nella loro forma normativa (da indirizzi a prescrizioni) al fine di renderle maggiormente efficaci per concorrere al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi ambientali posti;
7. nella definizione delle Linee guida relative alla "Pianificazione per ecosistemi" previste dalle norme del PTM, relativamente alla regolamentazione dei processi di uso e trasformazione del suolo, a maggior tutela dei servizi ecosistemici forniti dal suolo si raccomanda il riferimento:
  - alle "Linee guida per la rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil" reperibili al seguente indirizzo web della Regione Emilia-Romagna: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/linee-guida-topsoil>;
  - alle "Linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici" approvate dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1919/2019;
  - al progetto life-rinasce: <https://progeu.regione.emilia-romagna.it/it/life-rinasce> che propone la riqualificazione naturalistica dei canali di bonifica con

effetti non solo in termini di assorbimento della CO2, ma anche miglioramento delle qualità delle acque, con la riduzione dei nitrati, nonché la ricostruzione del paesaggio tipico della pianura con i filari di alberi e, soprattutto, la possibilità di poter riqualificare numerosi chilometri di canali senza consumare suolo agricolo di qualità;

8. sia data evidenza di quali norme, soprattutto in materia ambientale, resteranno in vigore, in fase transitoria, sino al completamento del quadro pianificatorio regionale e comunale;

VISTO:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge regionale 21 dicembre 2017, n.24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9 "disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

VISTE, altresì, le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1392 dell'8 settembre 2008, "individuazione della struttura competente per la valutazione ambientale di piani e programmi ai sensi dell'art. 1 della l.r. 13 giugno 2008, n. 9";
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.ii., per quanto applicabile;
- n. 111 del 28 gennaio 2021 "Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza" ed in particolare l'Allegato D "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013. Attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2021-2023";
- n. 468 del 10 aprile 2017, recante: "Il Sistema dei

Controlli Interni nella Regione Emilia-Romagna;

- n. 1059 del 03 luglio 2018, recante: "Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del responsabile della protezione dei dati (DPO);
- n. 270 del 29 febbraio 2016 recante "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- n. 622 del 28 aprile 2016 recante "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- n. 1107 dell'11 luglio 2016 recante "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";

RICHIAMATI, altresì:

- il d.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.,
- il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- le circolari del Capo di Gabinetto del presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della DGR n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;



## DETERMINA

a) di esprimere il PARERE MOTIVATO relativo alla valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 19 della l.r. 24/2017, del Piano Territoriale Metropolitano di Bologna, adottato con delibera del Consiglio metropolitano 23 dicembre 2020, n. 42, con le raccomandazioni di seguito elencate:

1. sia modificato il comma 2, art. 1.5 "Quadro conoscitivo, ValsAT e lotta ai cambiamenti climatici" nel senso che l'aggiornamento del quadro conoscitivo e della relativa ValsAT è normalmente effettuato nell'ambito del monitoraggio/gestione del Piano; tale aggiornamento avviene senza procedure sino al momento in cui vi sia la necessità di modificare il Piano; in tale evenienza si dovranno applicare le procedure previste dalla norma per le varianti necessarie (ri-orientamento del Piano in seguito agli esiti del monitoraggio);
2. si proceda al riconoscimento, alla mappatura, alla valutazione dei servizi ecosistemici resi dai diversi ecosistemi naturali sulla base di quanto raccomandato dell'Atto di coordinamento regionale;
3. il piano di monitoraggio dell'attuazione del PTM, in particolare per la sfida n.4, dovrà prevedere l'adozione di uno strumento di valutazione degli effetti attesi, anche attraverso l'utilizzo del confronto tra possibili scenari, al fine di verificare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure adottate e da adottare per la mitigazione/compensazione degli effetti, per verificarne la compatibilità anche in relazione al raggiungimento degli impegnativi obiettivi ambientali che si vogliono raggiungere entro il 2030 e che il PTM ha correttamente assunto;
4. dovrà essere monitorata con indicatori significativi la situazione degli ambiti produttivi con grado di accessibilità "scarsa" in grado di raggiungere il livello di "sufficiente" solo con l'attuazione del PUMS; ed, in particolare, gli ambiti produttivi che insistono in aree ambientalmente vincolate dovranno essere monitorati in modo specifico e il loro potenziamento dovrà avvenire, in

ogni caso, previa valutazione dell'assenza di alternative ragionevoli percorribili;

5. il monitoraggio dell'attuazione delle scelte del PTM dovrà rendicontare sull'andamento delle concentrazioni degli inquinanti PM<sub>10</sub> ed NO<sub>x</sub> per il territorio della Città metropolitana di Bologna, che presenta ancora un numero troppo elevato di superamenti dei limiti consentiti; il trend delle concentrazioni di tali inquinanti dovrà essere uno degli elementi condizionanti l'assenso ai PUG comunali ai quali è demandata l'attuazione del PTM;
  6. si ritiene che alcune delle misure indicate dal PTM al fine di contrastare il cambiamento climatico dovrebbero essere riviste nella loro forma normativa (da indirizzi a prescrizioni) al fine di renderle maggiormente efficaci per concorrere al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi ambientali posti;
  7. nella definizione delle Linee guida relative alla "Pianificazione per ecosistemi" previste dalle norme del PTM, relativamente alla regolamentazione dei processi di uso e trasformazione del suolo, a maggior tutela dei servizi ecosistemici forniti dal suolo si raccomanda il riferimento:
    - alle "Linee guida per la rimozione, gestione e riapplicazione del topsoil" reperibili al seguente indirizzo web della Regione Emilia-Romagna: <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/urbanistica/pubblicazioni/linee-guida-topsoil>;
    - alle "Linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici" approvate dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1919/2019; (sarei per togliere questo punto 7)
  8. sia dato evidenza di quali norme, soprattutto in materia ambientale, resteranno in vigore in fase transitoria, sino al completamento del quadro pianificatorio regionale e comunale;
- b) di ricordare che è necessario redigere, nell'atto conclusivo di approvazione della variante, la Dichiarazione di sintesi, di cui all'art. 17 del d.lgs. 152/06;

- c) di informare che è possibile prendere visione del Piano e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavas/>);
- d) di pubblicare in estratto la presente determinazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia - Romagna;
- e) di rendere pubblico attraverso il sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna, il presente partito di deliberazione, la decisione finale in merito all'approvazione del PTM, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;
- f) di trasmettere copia della presente determinazione al Rappresentante Unico regionale partecipante al CUR;
- g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;
- h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

VALERIO MARRONI